

XVI legislatura

Il trattato sul *fiscal compact*

94/DN
16 aprile 2012



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea

**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Il trattato sul *fiscal compact*

Dossier n. 94/DN
16 aprile 2012

a cura di Davide Capuano

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore -

Consigliere parlamentare anziano
Alessandra Lai

Consigliere parlamentare
Rappresentante permanente del Senato
presso l'Unione Europea
Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare
Documentarista
Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Fax 06 6706_4336

Simona Petrucci _3666
Adele Scarpelli _4529

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali
(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai _2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio _3882

Coadiutori parlamentari
Monica Delli Priscoli _4707
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari
(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero _3652
Davide A. Capuano _3477

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza _3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria _2891
fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Roberta d'Addio _2027

Segretari parlamentari Documentaristi
Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Viviana Di Felice _3761
Laura Lo Prato _3992

Coadiutori parlamentari
Antonina Celi _4695
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato
fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore
Angela Scaramuzzi _3417

Segretari parlamentari Interpreti
Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Paola Talevi _2482

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il regno di Danimarca, la repubblica Federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia	"	1
Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea: articoli 4 e 20	"	39
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articoli 121, 126, 136, 139, 260, 273, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334	"	43
Versione consolidata del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche	"	55
Versione consolidata del regolamento (CE) n. 1467/97 del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi	"	77
Protocollo (n. 1) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea	"	97
Protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi	"	101
Protocollo (n. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca	"	103
Decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro	"	105
Decisione del Consiglio del 1° dicembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (2009/908/UE) (<i>estratto</i>)	"	107

NOTA ILLUSTRATIVA

Il 2 marzo 2012, in occasione del Consiglio europeo di primavera tenutosi a Bruxelles¹, è stato sottoscritto il “Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell’Unione economica e monetaria” (c.d. *fiscal compact* o patto di bilancio). Gli Stati firmatari sono stati 25 Stati membri dell’Unione europea. Non hanno sottoscritto il trattato il Regno Unito, come già emerso nel Consiglio europeo del 9 dicembre 2011, e la Repubblica ceca, che aveva fatto mancare il suo consenso già al momento dell’approvazione del *fiscal compact*, avvenuta il 30 gennaio 2012 in occasione del Consiglio europeo informale tenutosi sempre a Bruxelles.

Il trattato è stato elaborato in prima battuta dall’apposito gruppo di lavoro presieduto dal lussemburghese Georges Heinrich² per poi essere negoziato in sede di Eurogruppo e di Consiglio Ecofin, tenutisi il 23-24 gennaio 2012, e per essere finalizzato nelle citate riunioni del Consiglio europeo. Rispetto al testo inizialmente proposto dal gruppo di lavoro, i negoziati hanno apportato modifiche importanti, anche a seguito delle pressioni delle varie delegazioni e del Parlamento europeo.

Si rammenta invero che il Parlamento europeo, il 18 gennaio 2012, aveva approvato una risoluzione fortemente critica nei confronti del testo sino allora disponibile. In particolare, il Parlamento europeo aveva: espresso perplessità su un siffatto accordo intergovernativo, ritenendo più efficace il quadro del diritto dell’Unione e il “metodo comunitario” per realizzare gli stessi obiettivi di disciplina di bilancio e per realizzare una vera unione economica e fiscale; richiesto una maggiore valorizzazione del ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali in tutti gli aspetti del coordinamento e della *governance* in ambito economico; richiesto l’impegno a integrare l’accordo nei trattati europei al più tardi entro cinque anni; reiterato i suoi appelli per un’Unione improntata non solo alla stabilità, ma anche alla crescita sostenibile, attraverso misure destinate alla convergenza e competitività, *project bonds*, un’imposta sulle transazioni finanziarie; espresso formalmente la riserva di avvalersi di tutti gli strumenti politici e giuridici per difendere il diritto dell’Unione qualora l’accordo definitivo dovesse prevedere elementi incompatibili con il diritto dell’Unione.

Anche il Parlamento italiano ha seguito con grande attenzione tutto l’*iter* del negoziato che ha portato all’approvazione definitiva del *fiscal compact*; ciò

¹ Il Consiglio europeo di primavera è tradizionalmente dedicato ai temi economici.

² Direttore del tesoro lussemburghese e vicepresidente del Comitato economico e finanziario.

attraverso una serie di attività conoscitive e di indirizzo che hanno avuto quali interlocutori privilegiati il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari europei e gli europarlamentari che hanno partecipato ai negoziati in qualità di osservatori.

Il 19 gennaio 2012, il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, ha reso Comunicazioni sul *fiscal compact* alle competenti Commissioni di Senato e Camera³, illustrando il contesto del negoziato, anche alla luce degli incontri avuti con i *leader* europei dal Presidente del Consiglio e delle priorità della delegazione italiana. Queste priorità sono state: la necessità di integrare il *fiscal compact*, al più presto, entro l'ordinamento dell'Unione europea; il contenimento degli elementi di maggiore rigidità valutativa, soprattutto con riferimento al criterio del debito; il sostegno a misure volte a promuovere la crescita e la competitività, soprattutto con riferimento al mercato interno. Su tale ultimo aspetto, peraltro, la delegazione italiana ha preferito non insistere per una più precisa articolazione di tali misure all'interno del *fiscal compact*, ritenendo preferibile invece che fosse il Consiglio europeo – quindi, nel contesto giuridico dell'Unione - a fornire orientamenti al riguardo⁴.

Il 24 gennaio 2012 si è svolta un'audizione in videoconferenza dei rappresentanti del Parlamento europeo nel gruppo di lavoro sul progetto di trattato sul *fiscal compact*, ossia degli onorevoli Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Guy Verhofstadt e Daniel Cohn-Bendit⁵. In quel contesto, gli europarlamentari hanno ribadito i contenuti della recente risoluzione approvata dal Parlamento europeo e nel conseguente dibattito è emersa come posizione comune quella di adoperarsi per ricondurre molte delle disposizioni contenute nel progetto di trattato in discussione all'interno della cornice ordinamentale dell'Unione europea e quella di utilizzare altresì la leva della crescita al fine di superare il periodo di crisi in atto.

Il giorno successivo, il 25 gennaio 2012, il Presidente del Consiglio Mario Monti - nell'ambito di una seduta dell'Assemblea del Senato dedicata alla discussione di atti di indirizzo sulla politica europea in vista del Consiglio europeo di fine mese - ha sollecitato un impegno comune a sostegno della

³ Si è trattato delle Commissioni congiunte 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica e delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati.

⁴ Si ricorda che, in base all'articolo 15, paragrafo 1, del trattato UE, il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita, però, funzioni legislative, devolute invece dai trattati, di regola, al Consiglio e al Parlamento europeo, su iniziativa della Commissione.

⁵ L'audizione si è svolta innanzi alle Commissioni congiunte 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica e alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati.

strategia italiana in tema di disciplina delle finanze pubbliche, definizione di meccanismi di stabilizzazione finanziaria e politiche di sviluppo. In continuità con una solida tradizione di politica estera, ha inoltre affermato che il Governo si sta adoperando per inserire nell'agenda europea il tema della crescita e per ridurre il divario tra il Regno Unito e i Paesi dell'euro. Quanto al negoziato sul *fiscal compact*, ha sottolineato che l'Italia sta perseguendo gli obiettivi dell'integrità dell'Unione, del rafforzamento delle misure a sostegno delle posizioni di bilancio e del potenziamento degli strumenti di stabilizzazione finanziaria. E, anche se l'introduzione di meccanismi più rigidi di risanamento andrebbe evitata, la regola della riduzione del debito di un ventesimo della percentuale eccedente appare ineludibile⁶.

Ciò premesso, si fornisce di seguito una sintetica descrizione degli articoli del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, dando conto, ove necessario delle differenti formulazioni del testo nel corso del negoziato, della posizione sostenuta dalla delegazione italiana e, soprattutto, dei principali elementi che qualificano il nuovo trattato in relazione agli effetti sulla disciplina di bilancio degli Stati che lo hanno sottoscritto, con particolare riferimento naturalmente alla posizione dell'Italia.

Il *fiscal compact* è composto da un preambolo e da 16 articoli, suddivisi in un titolo I, relativo all'oggetto e all'ambito di applicazione, in un titolo II, relativo alla coerenza e al rapporto con il diritto dell'Unione, in un titolo III, relativo proprio al *fiscal compact* o patto di bilancio, in un titolo IV, relativo al coordinamento delle politiche economiche e convergenza, in un titolo V, relativo alla *governance* della zona euro, e in un titolo VI, relativo alle disposizioni generali e finali.

Nel **preambolo** del trattato, tra le parti non direttamente connesse con i singoli articoli, oggetto di segnalazione specifica nella descrizione degli stessi, è molto rilevante il passaggio, inserito nel corso del negoziato, in cui si afferma che la garanzia dell'assistenza nel quadro dei nuovi programmi previsti dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) sarà condizionata, dal 1° marzo 2013, alla ratifica del *fiscal compact* da parte della parte contraente interessata e, appena sarà terminato il periodo previsto per la trasposizione della regola del bilancio in pareggio nelle legislazioni nazionali (c.d. regola d'oro o *golden rule*), di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato, sarà condizionata anche a quanto richiesto in detto articolo. Si tratta di un condizionamento, fortemente voluto dalla Germania, per permettere l'assistenza finanziaria del MES solo agli Stati che abbiano adottato regole stringenti in materia di disciplina di bilancio. Nel corso del negoziato, alcune delegazioni avevano manifestato una certa perplessità nei confronti di un meccanismo di doppia entrata in vigore della condizionalità,

⁶ Riferimenti ripresi dal comunicato di fine seduta.

preferendo invece un'unica data per entrambi gli aspetti. Il testo finale non ha raccolto queste proposte, mantenendo dunque integro il meccanismo della doppia condizionalità, riaffermato altresì nel considerando n. 5 del trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (MES), sottoscritto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 dai 17 Stati membri della zona euro.

Nel preambolo si dà anche conto delle proposte presentate dalla Commissione europea il 23 novembre 2011 e costituenti il c.d. *two-pack*, con cui vengono dettate regole più stringenti per quanto riguarda gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro⁷ e disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi⁸. Si tratta di due proposte di regolamento basate sull'articolo 136 del trattato sul funzionamento e relative, quindi, ai soli Stati della zona euro. I lavori sui due regolamenti stanno procedendo rapidamente: il Consiglio ha già adottato un orientamento generale il 21 febbraio, mentre al Parlamento europeo la Commissione affari economici e monetari ha cominciato a discutere gli emendamenti al testo. Come sottolineato dal direttore generale degli affari economici e monetari della Commissione europea nella sua audizione in Senato del 14 marzo 2012⁹, l'intendimento è quello di adottare definitivamente i due

⁷ COM (2011) 819 definitivo.

⁸ COM (2011) 821 definitivo.

⁹ Il 14 marzo 2012, in continuazione con il lavoro di approfondimento già svolto nel corso del negoziato sul *fiscal compact*, gli uffici di presidenza delle Commissioni 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato hanno proceduto all'audizione del dottor Marco Buti, direttore generale degli affari economici e monetari della Commissione europea. L'audizione ha avuto ad oggetto i principali temi del nuovo assetto della *governance* economica in via di definizione in sede europea, e, quindi: le regole già fissate dai regolamenti costituenti il c.d. *six-pack* (entrato in vigore il 13 dicembre 2011), i regolamenti costituenti il *two-pack* e, appunto, il *fiscal compact*.

Lo stesso giorno, il direttore generale illustrava in un'audizione alla Camera dei deputati, nell'ambito di un'indagine conoscitiva, il tema del **semestre europeo** di *governance* economica, incentrato sull'analisi annuale della crescita. In quest'ultimo ambito si collocano il Programma nazionale di riforma e il Programma di stabilità, che gli Stati membri devono comunicare alle istituzioni europee entro il 30 aprile di ogni anno e su cui, prima della trasmissione in sede europea, sono possibili osservazioni e valutazioni da parte delle competenti commissioni delle Camere (art. 4 e 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Successivamente alla presentazione dei documenti dei singoli Stati membri, la Commissione europea effettuerà le proprie valutazioni ai fini della predisposizione di una raccomandazione di raccomandazione del Consiglio che dovrà recare il contenuto specifico delle misure che gli Stati membri "dovrebbero" adottare nel periodo di tempo indicato e che chiude il semestre europeo, aprendo il semestre nazionale. La prima raccomandazione relativa all'Italia è stata data dal Consiglio il 12 luglio 2011 (e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione del 21 luglio 2011). Le raccomandazioni rivolte all'Italia sono state, in sintesi: l'attuazione del risanamento finanziario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di medio termine, il rafforzamento delle «*misure intese a combattere la segmentazione del mercato del lavoro*», l'adozione di ulteriori misure volte a garantire che la crescita dei salari rifletta meglio l'evoluzione in termini di produttività e le condizioni locali e delle singole imprese, l'estensione del processo di apertura del settore dei servizi ad un'ulteriore concorrenza, in particolare nell'ambito dei servizi professionali, il miglioramento del quadro per gli investimenti del settore privato nella ricerca e nell'innovazione,

regolamenti entro l'estate, in modo tale da rendere possibile l'applicazione, almeno del secondo, già per la sessione di bilancio 2012. Si tenga presente, invero, che nel secondo regolamento si prevede un calendario comune per la definizione e l'approvazione dei documenti di bilancio degli Stati membri in cui la Commissione europea si troverà a rendere parere sui progetti di bilancio entro il 30 novembre, e quindi nel corso dell'*iter* di approvazione; dopo, quindi, la presentazione da parte del Governo, ma prima della definitiva approvazione parlamentare.

Nello stesso punto del preambolo, si dà anche atto che la Commissione europea intende presentare ulteriori proposte per la zona euro, riguardanti la comunicazione *ex ante* dei piani di emissione del debito (di cui anche all'articolo 6 del presente trattato), programmi di partenariato economico che illustrino le riforme strutturali degli Stati membri soggetti a procedura per i disavanzi eccessivi e il coordinamento delle grandi riforme di politica economica previste dagli Stati membri.

Si segnala il considerando con cui, nell'implementazione del trattato, si richiede il rispetto dello specifico ruolo delle parti sociali, come riconosciuto nelle leggi e nei sistemi nazionali. Si segnala altresì il riferimento al Patto Euro Plus, adottato dai capi di Stato o di Governo degli Stati membri della zona euro e di altri Stati membri dell'Unione il 25 marzo 2011, quale strumento che individua gli aspetti essenziali per migliorare la competitività della zona euro.

Il titolo I, relativo all'**oggetto e all'ambito di applicazione**, è composto del solo articolo 1. Viene fissato l'obiettivo delle parti contraenti, quali Stati membri dell'Unione, di rafforzare il pilastro economico dell'Unione economica e monetaria introducendo una serie di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio (è il c.d. *fiscal compact*), a potenziare il coordinamento delle politiche economiche e a migliorare la *governance* della zona euro; in tal modo supportando la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale.

L'ambito di applicazione è pieno per le parti contraenti la cui moneta è l'euro, mentre per le altre ci saranno condizioni differenziate, come previsto dall'articolo 14.

Il titolo II, relativo alla **coerenza e al rapporto con il diritto dell'Unione**, è composto del solo **articolo 2**. Si afferma che il trattato sarà applicato e interpretato in conformità con i trattati su cui è fondata l'Unione europea (in

l'adozione di misure per accelerare la spesa atta a promuovere la crescita, cofinanziata dai fondi della politica di coesione.

particolare con l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato UE¹⁰) e con il diritto dell'Unione europea, comprese le sue norme procedurali ogniqualvolta l'adozione della legislazione secondaria sia richiesta.

Le disposizioni del trattato, inoltre, si applicano nella misura in cui sono compatibili con i trattati europei e con il diritto dell'Unione. Non pregiudicano le competenze dell'Unione in materia di Unione economica. Importante la precisazione contenuta nel preambolo, per cui la Commissione, allorché monitora gli impegni di bilancio delle parti contraenti del *fiscal compact*, agisce nel quadro dei poteri conferiti dagli articoli 121, 126 e 136 del TFUE. Ciò sembra significare che tutto quello che viene effettuato dalla Commissione, in base ai predetti articoli, nel controllo delle posizioni di bilancio degli Stati membri dell'Unione nell'ambito delle competenze proprie dell'Unione (e quindi nell'ambito del patto di stabilità e crescita) avrà anche l'ulteriore utilizzazione per le finalità previste dal *fiscal compact*, senza quindi duplicazioni di attività.

L'**articolo 3** apre il titolo III, relativo al *fiscal compact*. In esso vengono fissate le regole fondamentali del controllo dei bilanci pubblici delle parti contraenti, «*in aggiunta e fatti salvi i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione europea*».

Si tratta in particolare delle seguenti cinque regole:

- a) la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di una parte contraente deve essere in pareggio o in avanzo;
- b) la regola di cui al punto a) si considera rispettata se il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione¹¹ è pari all'obiettivo di medio termine specifico per il paese¹², quale definito nel patto di stabilità e

¹⁰ Secondo l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato UE, «3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione».

¹¹ Da intendersi come saldo annuo corretto per il ciclo al netto di misure *una tantum* e temporanee.

¹² Secondo l'articolo 2-bis del regolamento (CE) 7 luglio 1997, n. 1466/97 (il c.d. "braccio preventivo" del patto di stabilità e crescita), come modificato dal *six-pack*, «ciascuno Stato membro ha uno specifico obiettivo a medio termine calcolato sulla base della propria posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo al tempo stesso un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3%». Si ricorda che per l'Italia l'obiettivo di medio termine è un bilancio in pareggio in termini strutturali entro la fine del periodo di riferimento, e cioè il 2014, come riportato nel considerando n. 8 della raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 2011. Si ricorda anche che, il 26 ottobre 2011, i capi di Stato e di governo dell'area Euro hanno elogiato l'impegno dell'Italia per raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013 (in anticipo di un anno rispetto al previsto, quindi) e un'eccedenza strutturale di bilancio nel 2014 che determini una riduzione del debito pubblico lordo al 113% del prodotto interno lordo nel 2014, nonché la prevista introduzione di una norma in materia di pareggio di bilancio nella costituzione entro la metà del 2012.

crescita rivisto¹³, con il limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Ciascuna delle parti contraenti assicura una rapida convergenza verso l'obiettivo di medio termine. Nella versione definitiva è stato aggiunto un periodo per cui la tempistica della convergenza è proposta dalla Commissione, che terrà conto dei rischi specifici di sostenibilità per gli Stati. I progressi saranno valutati facendo riferimento al saldo strutturale e sulla base di un'analisi della spesa al netto delle entrate straordinarie.

Nella versione definitiva del preambolo, è contenuto un considerando con cui le parti contraenti esprimono il loro supporto a eventuali proposte legislative della Commissione europea che dovessero rafforzare ulteriormente il patto di stabilità e crescita introducendo, per i Paesi la cui moneta è l'euro, nuovi parametri per gli obiettivi di medio termine, in linea con gli obiettivi del nuovo trattato;

- c) le parti contraenti possono deviare dall'obiettivo di medio termine solo in circostanze eccezionali. La definizione delle circostanze eccezionali è contenuta in un paragrafo finale dell'articolo 3. Esse sono quelle riferibili a eventi inconsueti, non soggetti al controllo della parte contraente interessata, che hanno rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure riferibili a periodi di grave recessione economica, come definita nel patto di stabilità e crescita rivisto, a condizione che la temporanea deviazione della parte contraente interessata non comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine;
- d) nei casi di debito significativamente inferiore alla soglia del 60% e di bassi rischi di sostenibilità a lungo termine, il limite inferiore dell'obiettivo di medio termine può arrivare fino a un disavanzo strutturale annuo dell'1%;
- e) nella versione definitiva è stata aggiunta una nuova lettera sul meccanismo di correzione, che dovrà operare automaticamente in caso di significative deviazioni dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a questo. Il meccanismo dovrà includere l'obbligo della parte contraente interessata di adottare misure volte a correggere gli scostamenti in un periodo di tempo definito.

Molto rilevante quanto contenuto nel paragrafo 2 dell'articolo 3, considerati anche i suoi effetti quanto al controllo della Corte di giustizia, di cui

¹³ Il 24 gennaio 2012 sono state rese disponibili le "Specificazioni sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e le *guidelines* sul formato e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza". Si tratta di una ulteriore versione del codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, riveduta rispetto a quella approvata dal Consiglio Ecofin del 7 settembre 2010.

all'articolo 8, e quanto alla condizionalità rispetto all'assistenza finanziaria del MES. Si afferma che le disposizioni di cui al paragrafo 1 dovranno acquistare efficacia nel diritto nazionale delle parti contraenti entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, mediante disposizioni vincolanti e di natura permanente, preferibilmente costituzionale¹⁴, o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio. Inoltre, le parti contraenti dovranno istituire a livello nazionale il meccanismo di correzione di cui al paragrafo 1.e) sulla base di principi comuni - predisposti dalla Commissione europea - riguardanti, in particolare, la natura, la dimensione e il quadro temporale delle azioni di correzione da intraprendere, anche in presenza di circostanze eccezionali, e il ruolo e l'indipendenza delle istituzioni responsabili a livello nazionale per monitorare il rispetto delle regole. Questo meccanismo dovrà rispettare appieno le prerogative (termine modificato nel corso del negoziato rispetto al precedente "responsabilità") dei parlamenti nazionali. Un punto del preambolo - aggiunto nelle ultime fasi del negoziato - precisa che *«il meccanismo di correzione da istituirsi a cura delle parti contraenti dovrebbe mirare a correggere le deviazioni dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento, ivi compreso il loro impatto cumulato sulla dinamica del debito pubblico»*. Prima di procedere all'istituzione, dovranno essere valutati i "principi comuni" del meccanismo di correzione automatica presentati dalla Commissione europea. In questo contesto, non potrà non essere valorizzata la nozione di percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine contenuta all'articolo 5, paragrafo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1466/97, come modificato dal *six-pack*, in cui si afferma che i *«progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate»*.

L'**articolo 4** del trattato si riferisce al **criterio del debito**. Secondo l'articolo, quando il rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo eccede il

¹⁴ Si ricorda che, in Italia, è stata approvata in prima deliberazione - alla Camera il 30 novembre e al Senato il 15 dicembre 2011 una proposta di legge costituzionale sull'*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*. Relativamente a tali modifiche costituzionali sono stati predisposti appositi *dossier* da parte del Servizio studi e del Servizio del bilancio nel dicembre 2011. La seconda deliberazione è avvenuta alla Camera il 6 marzo 2012; è risultata raggiunta, non solo la maggioranza assoluta, ma anche la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera, di cui all'articolo 138, terzo comma, della Costituzione. Se anche il Senato approverà il provvedimento con la maggioranza suddetta non sarà necessario il *referendum* confermativo. L'ultima seduta di Assemblée in cui è stato discusso il provvedimento si è tenuta l'11 aprile 2012.

Il rafforzamento della fonte che avrebbe dovuto disciplinare il processo di bilancio era, d'altra parte, già stato previsto dal Patto Euro Plus, approvato al Vertice euro dell'11 marzo 2011. Le conclusioni del vertice davano atto che gli Stati membri della zona euro si erano impegnati a recepire nella legislazione nazionale le regole fissate nel patto di stabilità e crescita attraverso uno strumento giuridico che avesse *«una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa quadro)»*.

valore del 60% fissato dall'articolo 1 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati europei, le parti contraenti lo riducono ad un tasso medio di un ventesimo per anno, come previsto nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97, del 7 luglio 1997 (il c.d. "braccio correttivo" del patto di stabilità e crescita), come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011, dell'8 novembre 2011 (che è uno dei sei atti costituenti il *six-pack*, entrato in vigore il 13 dicembre 2011¹⁵).

È molto importante la precisazione che la riduzione del debito debba avvenire nel rispetto dell'intero articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97. Nel corso del negoziato, una delle versioni circolate prevedeva il richiamo del solo paragrafo 1-*bis* dell'articolo 2. Tale paragrafo contiene alcuni parametri che possono mitigare la rigidità del criterio del ventesimo all'anno della riduzione dell'eccedenza di debito rispetto al 60% previsto. Tra questi, ad esempio, la possibilità di valutare la riduzione come media nell'ambito di un triennio, e non anno per anno, oppure di valutare l'influenza del ciclo sull'andamento del debito. Con il rinvio integrale all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97, come modificato nel 2011, nella valutazione sul percorso di riduzione dell'eccedenza di debito dovranno essere considerati tutti i fattori significativi indicati nei restanti paragrafi dello stesso articolo, e cioè, ad esempio: 1) la posizione in termini di risparmi netti del settore privato (paragrafo 3, lett. a); 2) il livello del saldo primario (paragrafo 3, lett. b); l'attuazione di politiche nel contesto di una strategia di crescita comune dell'Unione (paragrafo 3, lett. b); 4) l'attuazione di riforme delle pensioni che promuovano la sostenibilità a lungo termine senza aumentare i rischi per la posizione di bilancio a medio termine (paragrafo 5).

È evidente, quindi, che il riferimento del *fiscal compact* all'intero articolo 2 - già negoziato dall'Italia in sede di predisposizione della normativa sul *six-pack* -, permette al nostro Paese, nonostante il consistente debito pubblico, di far valutare molti elementi per i quali si ha una relativa posizione di forza o per i quali sono stati realizzati significativi progressi. Ed infatti sono state queste valutazioni a spingere la delegazione italiana ad insistere, nel negoziato, affinché il richiamo all'articolo 2 del citato regolamento fosse integrale.

Nella versione definitiva dell'articolo 4 compare, inoltre, un ultimo periodo in base al quale l'esistenza di un disavanzo eccessivo dovuto all'inosservanza del criterio del debito sarà decisa in conformità della procedura di cui all'articolo 126 del TFUE, il cui paragrafo 6 prevede che «*il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro*

¹⁵ Le misure adottate dall'Unione europea nell'ambito della riforma della *governance* economica ricomprese nel c.d. *six-pack*, sono analizzate nel *dossier* a cura del Servizio affari internazionali del Senato predisposto su *Il Consiglio europeo del 9 dicembre e la nuova governance economica*, del 13 dicembre 2011.

*interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo»¹⁶. La formulazione sembra apparentemente neutra in quanto si limita a richiamare l'articolo del trattato sul funzionamento che già delinea la procedura per l'accertamento di un disavanzo eccessivo sia per quanto riguarda il criterio del *deficit* che di quello del debito. Il richiamo espresso alla «procedura di cui all'articolo 126» allora potrebbe significare che per il *fiscal compact* – che è comunque, come il TFUE, un trattato internazionale – l'accertamento dell'inosservanza del criterio del debito deve avvenire senza che sia possibile, nemmeno in futuro quale effetto di ulteriori modifiche al “braccio correttivo” del patto di stabilità e crescita (regolamento (CE) n. 1467/97), l'utilizzazione della regola della maggioranza inversa, prevista invece dal “braccio preventivo” del patto di stabilità e crescita (regolamento (CE) n. 1466/97) per quanto riguarda l'applicazione dei programmi di stabilità e di convergenza nell'ambito della sorveglianza multilaterale¹⁷, dal regolamento relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro¹⁸ e*

¹⁶ Si tenga presente che l'articolo 126, paragrafo 6, del TFUE è stato sensibilmente irrigidito rispetto alla versione precedente al trattato di Lisbona, posto che le decisioni del Consiglio avvengono non più «*su raccomandazione della Commissione*», bensì «*su proposta della Commissione*». Rinvio per una disamina delle innovazioni apportate dal trattato di Lisbona anche per questo settore di intervento dell'Unione al *Quaderno europeo* n. 12 del luglio 2008, *Il trattato di Lisbona. Commento e testo a fronte*, a cura del Servizio affari internazionali, si ricorda che gli atti del Consiglio che siano adottati su “proposta” della Commissione potranno essere emendati solo all'unanimità dei membri del Consiglio (articolo 293 del TFUE, corrispondente all'articolo 250 del trattato CE). Qualora invece gli atti del Consiglio siano adottati su “raccomandazione” della Commissione, potranno essere emendati anche a maggioranza. Le due distinte situazioni corrispondono all'attuale articolo 126, paragrafo 6, del TFUE e al precedente e corrispondente articolo 104, paragrafo 6, del trattato CE. In riferimento al potere del Consiglio di modificare le raccomandazioni o le proposte della Commissione, si ricorda che la Corte di giustizia, nella sentenza 13 luglio 2004, causa C-27/04, *Commissione/Consiglio*, ebbe modo di affermare - in riferimento alla “sospensione” del patto di stabilità e crescita per Germania e Francia nel corso della presidenza italiana dell'Unione - che, “*come affermato dalla Commissione, il Consiglio dispone di un potere discrezionale. Investito di raccomandazioni della Commissione e non di proposte ai sensi dell'articolo 250 CE, esso può, in particolare in base a una diversa valutazione dei dati economici rilevanti, delle misure da adottare e del calendario che lo Stato membro interessato deve rispettare, modificare l'atto raccomandato dalla Commissione, con la maggioranza necessaria per l'adozione di tale atto*” (punto 80).

¹⁷ La regola della maggioranza inversa è prevista, rispettivamente, dagli articoli 6, paragrafo 2, quinto comma, e 10, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, come modificato dal *six-pack*, nei casi di inadempimento dello Stato membro interessato in merito all'adozione di provvedimenti opportuni per quanto concerne gli interventi volti a correggere gli scostamenti del saldo di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo. In tali casi, la raccomandazione della Commissione al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci «*si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, a maggioranza semplice, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione*».

¹⁸ Si tratta del regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 (anch'esso facente parte del c.d. *six-pack*). La regola della maggioranza inversa è prevista dagli articoli 4, 5 e 6 di questo regolamento, i quali prevedono che la costituzione di depositi fruttiferi quali sanzioni nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita e la costituzione di depositi

prevista dall'articolo 7 del presente trattato per l'accertamento del *deficit*, ma in forme peculiari. L'accertamento di un disavanzo eccessivo per inosservanza del criterio del debito rimarrebbe quindi regolata dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97, quale modificato dal *six-pack*, che richiama integralmente il sopra citato articolo 126, paragrafo 6, del TFUE ed è ora ulteriormente rafforzato da quest'ultimo periodo dell'art. 4. Ciò vorrebbe dire che in Consiglio si dovrà comunque trovare la maggioranza qualificata affinché la proposta della Commissione sia approvata¹⁹.

In base all'**articolo 5** del trattato, le parti contraenti che sono soggette ad una procedura per i disavanzi eccessivi nell'ambito del diritto dell'Unione²⁰ dovranno mettere in atto un **programma di partenariato economico e di bilancio** contenente una descrizione dettagliata delle riforme strutturali che devono essere implementate per garantire una correzione efficace e durevole dei loro disavanzi eccessivi. Il contenuto e il formato di questi programmi dovranno essere definiti dal diritto dell'Unione europea, mentre la loro presentazione alla Commissione europea e al Consiglio per l'approvazione e il monitoraggio si svolgerà nel contesto delle procedure di sorveglianza esistenti del patto di stabilità e crescita.

In base all'**articolo 6** del trattato, le parti contraenti effettuano un rapporto *ex ante* alla Commissione e al Consiglio sui loro **piani di emissione di debito pubblico**. Ciò in vista di un migliore coordinamento della pianificazione delle emissioni di debito pubblico nazionale. Si rimane lontani dalle indicazioni fornite dal Libro verde della Commissione del 23 novembre 2011 su forme di emissione di *Eurobond*²¹, ma in tale articolo c'è un primo passo verso quella direzione. Nel preambolo si è preso nota dell'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative sulla procedura di rapporto *ex ante* delle emissioni nazionali.

L'**articolo 7** obbliga le parti contraenti la cui moneta è l'euro a sostenere le proposte o le raccomandazioni della Commissione adottate nei confronti degli Stati membri dell'Unione la cui moneta è l'euro che abbiano violato il criterio del *deficit* nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. Tale obbligo di sostegno alla Commissione non sussiste quando una maggioranza qualificata di parti contraenti la cui moneta è l'euro – esclusa quella la cui posizione è oggetto

infruttiferi e di ammende quali sanzioni nel quadro della parte correttiva del patto di stabilità e crescita avvengono in base a una decisione di imposizione di una sanzione che «è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non respinga la raccomandazione della Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione».

¹⁹ L'art. 16, par. 3, del TFUE dispone che, se non diversamente previsto, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

²⁰ Si ricorda che, in base a una raccomandazione della Commissione dell'11 novembre 2009, il Consiglio ha adottato in data 19 gennaio 2010 una decisione nella quale ha constatato l'esistenza di un disavanzo (*deficit*) eccessivo in Italia.

²¹ COM (2011) 818 definitivo.

di decisione – si esprime in senso contrario alla raccomandazione della Commissione. L'articolo si riferisce esclusivamente al criterio del *deficit*, ma nel negoziato sono emerse posizioni più rigide che, sottolineando che la procedura per i disavanzi eccessivi riguarda sia il criterio del *deficit* che il criterio del debito, hanno spinto per una estensione dell'articolo 7 anche al criterio del debito. La posizione italiana è stata contraria a questa estensione, in linea con l'approccio di contenimento degli aspetti del trattato che più direttamente riconnettono effetti di disciplina più stringenti all'esistenza di un elevato debito pubblico.

A prescindere quindi da quanto già previsto nel quadro del *six-pack*²², la regola della **maggioranza inversa** viene imposta a livello di fonte primaria anche per quanto riguarda il c.d. “braccio correttivo” del patto di stabilità e crescita, ma limitatamente alle differenti fasi concernenti la procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al criterio del *deficit* e limitatamente alle parti contraenti la cui moneta è l'euro. In tali casi, naturalmente non vengono modificati i trattati dell'Unione europea, il pieno rispetto dei cui requisiti procedurali è richiamato nell'*incipit* dell'articolo 7, ma viene aggiunto un ulteriore obbligo a carico delle parti contraenti la cui moneta è l'euro. Tali parti «*si impegnano a sostenere le proposte o le raccomandazioni della Commissione europea*» presentate nella procedura per *deficit* eccessivo. Ma si tratta di un impegno giuridico che vale sul piano del diritto internazionale generale, e quindi di un obbligo di conformazione alle suddette proposte o raccomandazioni che non riguarda le regole di votazione delle suddette proposte o raccomandazioni previste dai trattati. Tali regole pertanto manterranno intatto il loro valore giuridico.

In sostanza, quindi, con l'articolo 7 del *fiscal compact*, le parti contraenti la cui moneta è l'euro hanno sottoscritto una sorta di patto di sindacato (di voto) che le obbligherà - prima di deliberare e votare («*nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati su cui si fonda l'Unione europea*») nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al criterio del *deficit* - a verificare che tra esse non risulti una maggioranza qualificata («*calcolata per analogia con le pertinenti disposizioni dei trattati su cui si fonda l'Unione europea*») contraria alle proposte o alle raccomandazioni della Commissione. Qualora tale maggioranza non sussista, “tutte” le parti contraenti la cui moneta è l'euro dovranno votare a sostegno delle proposte e raccomandazioni della Commissione, pena la violazione dell'obbligo “internazionale” di cui all'articolo 7 in questione.

Importanti previsioni sono contenute nell'**articolo 8**. L'articolo consente che la **Corte di giustizia dell'Unione europea** possa sindacare il rispetto da

²² Si vedano le note nn. 17 e 18.

parte dei Contraenti dell'inserimento della regola del bilancio in pareggio all'interno di disposizioni legislative interne di carattere vincolante e aventi carattere permanente. Tali disposizioni dovrebbero avere "preferibilmente" natura costituzionale e avere efficacia entro un anno dall'entrata in vigore del trattato (articolo 3, paragrafo 2). Inoltre, il riferimento operato dall'articolo 8 all'intero articolo 3, paragrafo 2, dovrebbe coprire anche l'inserimento a livello nazionale del meccanismo di correzione automatico che dovrà scattare nel caso di significative deviazioni dall'obiettivo di medio termine, sulla base di principi comuni elaborati dalla Commissione europea.

Si prevede che la Commissione presenti alle parti contraenti un rapporto sull'implementazione nella disciplina nazionale della regola del bilancio in pareggio e del meccanismo correttivo automatico. Qualora la Commissione ritenga esistente il mancato rispetto dell'obbligo di implementazione da parte di alcuno dei contraenti, che avrà avuto previamente la possibilità di presentare osservazioni, una o più parti contraenti "adiranno" la Corte di giustizia, che si pronuncerà con sentenza. Un'analogia possibilità è offerta alle parti contraenti nei confronti delle parti inadempienti nei casi in cui le prime ravvisino la violazione dell'obbligo di implementazione da parte delle seconde, «*indipendentemente dalla relazione della Commissione*». In questo secondo caso, il deferimento alla Corte di giustizia della parte asseritamente inadempiente è un'iniziativa discrezionale di una delle altre parti contraenti (il trattato utilizza il termine "può"). Nel primo caso, invece, la relazione della Commissione che ritenga esistente l'inadempimento di una delle parti all'implementazione dell'articolo 3, paragrafo 2, sembra prefigurare un obbligo giuridico per una o più parti contraenti di adire la Corte di giustizia (il trattato utilizza il termine "adiranno"). Tale interpretazione è avvalorata da quanto contenuto nell'allegato al processo verbale di firma del trattato sul *fiscal compact*, le cui disposizioni si applicano nel caso di relazione della Commissione europea che stabilisca che una delle parti contraenti non ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Secondo tale allegato, i ricorrenti in Corte di giustizia saranno le parti contraenti che - al momento della relazione della Commissione europea - faranno parte del trio di presidenza del Consiglio dell'Unione europea²³. Tuttavia, i ricorrenti agiranno nell'interesse di, e in stretta cooperazione con, tutte le parti contraenti vincolate dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del trattato.

In ogni caso, comunque, l'articolo 8 precisa che è solo la sentenza della Corte che accerta l'inadempimento della parte con effetti vincolanti per tutte le

²³ La presidenza del Consiglio dell'Unione europea è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di diciotto mesi, secondo il calendario fissato nell'allegato I alla decisione 2009/908/UE. Attualmente, il trio è composto da Polonia (secondo semestre 2011), Danimarca (primo semestre 2012) e Cipro (secondo semestre 2012). L'Italia ne farà parte insieme a Lettonia e Lussemburgo a partire dal secondo semestre del 2014 (con la presidenza italiana) e sino al secondo semestre del 2015.

parti del procedimento, «*le quali prendono i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta entro il termine stabilito dalla Corte di giustizia*».

L'assetto prefigurato in questa prima parte dell'articolo 8 è chiaramente mutuato dalla disciplina delle procedure di infrazione, nella parte in cui si prevede che siano attivate su iniziativa di uno Stato membro²⁴; la Corte di giustizia, però, agisce nell'ambito delle sue competenze arbitrali, previste dall'articolo 273 del TFUE, come precisato dallo stesso articolo 8, ultimo paragrafo, e dal preambolo del trattato²⁵.

Inoltre, nella versione definitiva del trattato, è aggiunto un paragrafo con cui viene ulteriormente mutuata la disciplina delle procedure di infrazione nella loro parte sanzionatoria, con la espressa citazione dell'articolo 260 del TFUE; e ciò anche nel preambolo²⁶. Si prevede che se, sulla base di una propria valutazione o sulla base di una valutazione da parte della Commissione europea, una parte contraente considera che un'altra parte contraente non abbia preso le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Corte di giustizia, può adire di nuovo la Corte e richiedere l'imposizione di sanzioni pecuniarie secondo i criteri stabiliti dalla Commissione europea nel quadro dell'articolo 260 del TFUE²⁷. In tal caso, la Corte può comminare alla parte contraente che non abbia adempiuto all'obbligo di conformazione alla prima pronuncia il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità adeguata alle circostanze, tale comunque

²⁴ Ci si riferisce all'articolo 259 del TFUE in cui si prevede che «*ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati*».

²⁵ In base all'articolo 273 del TFUE, «*la Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso*». Il *fiscal compact* sarebbe il "compromesso", mentre la «*connessione con l'oggetto dei trattati*» è supportata dai plurimi riferimenti alle procedure e alle istituzioni dell'Unione europea.

²⁶ L'articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, del TFUE dispone che «*la Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità*».

²⁷ Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 260 del TFUE, e prima ancora dell'articolo 228 del trattato CE, la Commissione europea ha pubblicato, all'insegna della trasparenza, una serie di Comunicazioni in cui ha reso noti i criteri alla stregua dei quali motivare alla Corte l'importo delle sanzioni pecuniarie da essa ritenute adeguate alle circostanze. L'ultima Comunicazione organica risale al 12 dicembre 2005 (SEC (2005) 1658), mentre il 1° settembre 2011 è stata adottata una Comunicazione con cui sono stati aggiornati i dati utilizzati per il calcolo della somma forfettaria e della penalità di mora che la Commissione proporrà alla Corte di giustizia nel quadro delle procedure di infrazione (SEC (2011) 1024 final). Secondo quest'ultimo documento, la somma giornaliera di base per il calcolo della somma forfettaria è pari a 208 euro, mentre la somma giornaliera di base per il calcolo delle penalità di mora è pari a 630 euro. In ogni caso, la somma forfettaria minima è fissata a 8.854.000 euro. Per una migliore comprensione del meccanismo di funzionamento delle procedure di infrazione e dei meccanismi di calcolo delle sanzioni, si rinvia al *dossier* del Servizio affari internazionali n. 14/DN del 18 novembre 2008, *Procedure di infrazione comunitarie e sanzioni pecuniarie per gli Stati membri*.

da non eccedere lo 0,1% del prodotto interno lordo²⁸. La sanzione dovrà alimentare, per i paesi membri della zona euro, il Meccanismo europeo di Stabilità (MES) e, per i restanti paesi, il bilancio generale dell'Unione.

Gli articoli da 9 a 11 compongono il titolo IV del trattato, relativo **al coordinamento delle politiche economiche e convergenza**. Con l'**articolo 9** le parti contraenti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente per una politica economica che favorisca il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e la crescita economica mediante una convergenza e una competitività rafforzate. Le parti contraenti dovranno intraprendere **le azioni e le misure necessarie in tutti i settori essenziali al buon funzionamento della zona euro**, perseguendo gli obiettivi di stimolare la competitività, di promuovere l'occupazione, di contribuire meglio alla sostenibilità delle finanze pubbliche e di rafforzare la stabilità finanziaria.

L'**articolo 10**, invece, si riferisce a **misure specifiche concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro**, come previsto nell'articolo 136 del TFUE, e alle cooperazioni rafforzate, relativamente alle quali un nuovo considerando del preambolo attesta il desiderio delle parti contraenti di farne un maggiore uso, sempreché ciò non pregiudichi il mercato interno.

Analogamente al coordinamento della pianificazione dell'emissione di debito pubblico di cui all'articolo 6 del trattato, l'**articolo 11** impone alle parti contraenti - ai fini di una valutazione comparativa delle migliori prassi - di discutere *ex ante* tutte le **maggiori riforme di politica economica** e, ove appropriato, di coordinarle tra loro. A tale coordinamento partecipano le istituzioni dell'Unione europea in conformità del diritto dell'Unione.

L'**articolo 12** apre il titolo V del trattato, relativo alla **governance della zona euro**, e si riferisce agli incontri dei capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, i c.d. **Vertici euro**, che si terranno almeno due volte l'anno. In tale contesto, si dovranno discutere questioni connesse alle competenze specifiche che le parti contraenti la cui moneta è l'euro condividono in relazione alla moneta unica, altre questioni concernenti la *governance* della zona euro e le relative regole, e orientamenti strategici per la condotta delle politiche economiche per aumentare la convergenza nella zona euro.

²⁸ Considerato che il prodotto interno lordo italiano nel 2010 è stato di circa 1.589 miliardi di euro, lo 0,1% è pari a circa 1.589 milioni di euro. Va, tuttavia, segnalato che, applicando i criteri fissati per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie agli Stati membri nel quadro delle procedure di infrazione, ricordati in sintesi nella nota precedente, tale somma appare comunque difficilmente raggiungibile. E, invero, seguendo la criteriologia della Commissione europea, la penalità di mora giornaliera non potrà superare, nel suo massimo, circa 71.000 euro, mentre la penalità di mora giornaliera non potrà superare, nel suo massimo, circa i 643.000 euro. Quest'ultima somma dovrebbe essere applicata per circa 2.470 giorni prima di raggiungere la somma di 1.589 milioni di euro.

Viene creata la nuova figura istituzionale del presidente del Vertice euro, nominato a maggioranza semplice dai capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro «*nello stesso momento in cui il Consiglio europeo elegge il proprio presidente e con un mandato di pari data*»²⁹.

Il Presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato (la partecipazione non è automatica, quindi) e il Presidente del Vertice euro è obbligato a presentare un rapporto al Parlamento europeo dopo ogni riunione del Vertice.

Una questione specifica emersa nel corso dei negoziati ha riguardato le parti contraenti diverse da quelle la cui moneta è l'euro. Molte di esse avevano chiesto di poter partecipare stabilmente alle riunioni dei Vertici euro. Il punto di mediazione è stato trovato nella formulazione del paragrafo 3 dell'articolo 12, aggiunto nell'ultima stesura del testo, con cui è stato previsto che i capi di Stato o di governo di questi Stati, sempreché abbiano ratificato il trattato, «*partecipano alle discussioni delle riunioni del Vertice euro relative alla competitività per le parti contraenti, alla modifica dell'architettura complessiva della zona euro e alle regole fondamentali che ad essa si applicheranno in futuro, nonché, ove opportuno e almeno una volta all'anno, a discussioni su questioni specifiche di attuazione*» del *fiscal compact*. Sempre rispetto alle versioni iniziali, inoltre, è stato aggiunto un ultimo paragrafo che attribuisce al presidente del Vertice euro il compito di tenere «*strettamente informate*» dei preparativi e degli esiti delle riunioni del Vertice euro sia le parti contraenti diverse da quelle la cui moneta è l'euro, ma anche gli altri Stati membri dell'Unione europea.

L'**articolo 13** del testo ha avuto diverse formulazioni. Nelle prime versioni si prevedeva che rappresentanti dei Parlamenti delle parti contraenti sarebbero stati invitati a incontri regolari per discutere in particolare di politiche economiche e di bilancio, e ciò in stretta associazione con rappresentanti del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 18 gennaio aveva insistito affinché la **cooperazione tra parlamenti nazionali e Parlamento europeo** avvenisse secondo modalità conformi ai trattati UE, a norma dell'articolo 9 del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali. Una ulteriore versione presentata nel corso del negoziato aveva raccolto, nella

²⁹ Si rammenta che l'articolo 15, paragrafo 5, del trattato UE prevede che il presidente del Consiglio europeo sia eletto a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta. Il 1° dicembre 2009 (data di entrata in vigore del trattato di Lisbona) Herman Van Rompuy è stato eletto presidente del Consiglio europeo per il periodo 1° dicembre 2009 - 31 maggio 2012 (decisione 2009/879/UE). Il 1° marzo 2012 il Consiglio europeo, con decisione 2012/151/UE, ha rieletto presidente Herman Van Rompuy per il periodo dal 1° giugno 2012 al 30 novembre 2014. Nello stesso contesto, il presidente Van Rompuy è stato designato quale presidente del Vertice euro per lo stesso periodo di tempo. Ciò che comporta l'immediata operatività dell'articolo 12 del *fiscal compact* una volta che sia entrato in vigore.

sostanza, questo suggerimento. Si era previsto che, in conformità con il titolo II del protocollo n. 1, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali delle parti contraenti avrebbero definito insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei presidenti delle Commissioni bilancio dei parlamenti nazionali e delle corrispondenti commissioni del Parlamento europeo. La formulazione ricalcava l'articolo 9 del suddetto protocollo che si riferisce invece, in modo più generale, alla «*cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione*».

La stesura definitiva del testo è stata più generica, con l'eliminazione del riferimento espresso alle Commissioni bilancio, sostituito dal riferimento alle «*pertinenti commissioni del Parlamento europeo e ... dei parlamenti nazionali*» - anche in ossequio al principio generale di autonomia dei parlamenti nell'individuazione della composizione delle loro delegazioni -, e con l'allargamento dei partecipanti alla suddetta conferenza, non più limitata ai soli presidenti ma estesa ai “rappresentanti” delle Commissioni. L'oggetto della conferenza rimane invece invariato, dovendo essa discutere «*delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente trattato*».

Va soggiunto che il titolo II del protocollo n. 1 è composto dal citato articolo 9, ma anche dall'articolo 10, relativo specificamente alla conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione (COSAC)³⁰. Non è quindi escluso, come emerso dal dibattito avutosi nella riunione dei presidenti COSAC tenutasi a Copenhagen il 30 gennaio 2012 - e quindi lo stesso giorno dell'approvazione del *fiscal compact* al Consiglio europeo informale -, che anche in quel contesto possano essere discusse le tematiche concernenti la disciplina dei bilanci degli Stati membri. In tal senso, il vicepresidente della Commissione europea Maros Šefčovič ha sottolineato che la formulazione definitiva dell'articolo 13 lascia spazio anche a questa interpretazione.

Il titolo VI, relativo alle **disposizioni generali e finali**, si apre con l'**articolo 14**, sull'**entrata in vigore**. Si prevede che essa sia fissata al 1° gennaio 2013 qualora almeno 12 parti contraenti la cui moneta è l'euro abbiano depositato lo strumento di ratifica, oppure, se precedente, il primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo strumento di ratifica di una delle parti contraenti la cui moneta è l'euro³¹. Nel corso del negoziato, come precisato

³⁰ Il modulo organizzativo offerto dal titolo II è, peraltro, oggetto di attenzione anche per quanto riguarda lo sviluppo di forme di cooperazione nelle materie dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (in ossequio agli artt. 85 e 88 del TFUE che impongono tale cooperazione per il controllo su Europol e per la valutazione delle attività di Eurojust) e per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune (in seguito alla cessazione delle attività dell'Assemblea parlamentare dell'UEO).

³¹ Si evidenzia che la ratifica dovrebbe avvenire per via referendaria per l'Irlanda, che ha fissato la data della consultazione popolare il 31 maggio 2012. Si sottolinea, peraltro, che la mancata ratifica da parte

anche dal Ministro degli affari europei nelle Comunicazioni in Senato del 19 gennaio, ci sono state posizioni favorevoli ad un'entrata in vigore collegata alla ratifica da parte di tutti e 17 gli Stati membri della zona euro, mentre altre erano a favore di una soglia minore ai 12 previsti nelle prime versioni. La scelta del testo appare quindi un compromesso fra le varie posizioni.

Dopo l'entrata in vigore, il trattato si applicherà agli altri Stati membri la cui moneta è l'euro dal primo giorno del mese successivo al deposito del loro rispettivo strumento di ratifica. Per le parti contraenti la cui moneta non è l'euro, siano essi Stati con deroga o con una esenzione, il trattato si applicherà – sempreché ratificato, ovviamente - dal momento in cui la decisione che abroga la deroga o l'esenzione prenderà effetto, a meno che – come precisato anche nell'ultimo considerando del preambolo³² – non dichiarino di volersi vincolare alle disposizioni del titolo III (*fiscal compact*) e del titolo IV (coordinamento delle politiche economiche e convergenza) da un momento precedente a tale data³³.

Il solo titolo V del trattato - e cioè le disposizioni relative ai Vertici euro e alla conferenza dei rappresentanti dei parlamenti - si applicherà «*a tutte le parti contraenti interessate*» dal momento dell'entrata in vigore (e quindi allorché 12 parti contraenti la cui moneta è l'euro abbiano ratificato).

Si sottolinea che il disegno di legge di ratifica del *fiscal compact* è stato presentato al Senato per la ratifica il 3 aprile 2012 (si tratta dell'A.S. 3239). Lo schema di disegno di legge era stato approvato dal Consiglio dei ministri n. 20 del 23 marzo 2012, insieme con lo schema di disegno di legge di ratifica del Trattato che istituisce il “Meccanismo Europeo di Stabilità” (MES), anch'esso presentato al Senato per la ratifica il 3 aprile 2012 (A.S. 3240). Secondo il Comunicato finale del Consiglio dei ministri, “*i due schemi di disegni di legge si*

irlandese non pregiudicherebbe l'entrata in vigore del *fiscal compact* qualora altre 12 parti contraenti la cui moneta è l'euro, come specifica l'articolo 14, abbiano provveduto alla ratifica. Ben diverso è stato ovviamente il caso del trattato di Lisbona, ove la prima consultazione referendaria irlandese, che ha avuto esito negativo, sarebbe stata impeditiva della sua entrata in vigore. Tutti i trattati dell'Unione europea, e quindi anche il trattato di Lisbona, hanno previsto la loro entrata in vigore solo al perfezionamento delle procedure di ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari. Il *fiscal compact* ha adottato una linea diversa, così come anche il trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (MES), il cui articolo 48 prevede l'entrata in vigore allorché abbiano ratificato Stati le cui sottoscrizioni rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali (ad esempio, a fronte di un totale di 700 miliardi di euro, il capitale sottoscritto da Germania, Francia e Italia, pari rispettivamente a circa 199, 142 e 125 miliardi di euro, rappresenta circa il 65% del capitale totale).

³² Tale considerando elenca i suddetti Paesi, che sono in tutto otto: la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania e il Regno di Svezia.

³³ A tale riguardo, allegata al trattato sul *fiscal compact* figura una dichiarazione della Repubblica di Bulgaria con la quale essa afferma di voler applicare il titolo III del trattato (ossia proprio quello relativo al patto di bilancio) dopo la ratifica parlamentare e di voler applicare il trattato nella sua integrità successivamente all'adesione all'eurozona.

inseriscono nel percorso congiunto che l'Italia e la Germania, durante l'incontro del 13 marzo scorso, hanno concordato di seguire al fine di ratificare i testi adottati in sede di Unione europea, relativi all'unione monetaria europea". Si ricorda invero che il 13 marzo 2012 si è tenuto un incontro a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio, Mario Monti, ed il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel, nel cui contesto è stato espresso il comune interesse a che, nei rispettivi Parlamenti, prima della pausa estiva e in stretto coordinamento, "si effettui rapidamente la ratifica del fiscal compact e del trattato sul meccanismo di stabilità europeo".

Precedentemente a questi due trattati, era già stato presentato al Senato il disegno di legge di ratifica della decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del TFUE relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (A.S. 2914)³⁴.

Si segnala anche che il Ministro per gli affari europei Moavero Milanesi, nel corso di un suo intervento alla Camera³⁵, ha sottolineato che *"il Governo auspica che l'iter dei tre provvedimenti possa procedere di pari passo con il Bundestag e il Bundesrat tedeschi, con l'obiettivo politico di pervenire ad un momento di ratifica ravvicinato o addirittura coincidente. Si darebbe in tal modo un forte segnale di unità e di prospettiva comune. Il momento della ratifica potrebbe inoltre essere accompagnato da audizioni del cancelliere Merkel e del Ministro tedesco delle finanze presso il Parlamento italiano e, viceversa, da un'audizione del Capo del Governo e del Ministro delle finanze italiani in Germania"*.

L'articolo 15 lascia la porta aperta agli **Stati membri dell'Unione che non abbiano sottoscritto il fiscal compact**. Essi possono aderire anche successivamente, e gli effetti decorrono dal deposito dello strumento di adesione presso il depositario³⁶, che informa le altre parti contraenti. Si ricorda che l'ultimo paragrafo della dichiarazione dei capi di Stato o di Governo della zona euro del 9 dicembre 2011, che aveva fissato le linee guida dell'avvio del negoziato sul nuovo trattato, prevedeva l'impegno dei Paesi della zona euro a

³⁴ Con l'articolo 1 della decisione 2011/199/UE si modifica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea in una delle forme semplificate previste dal trattato di Lisbona, aggiungendo un nuovo paragrafo 3 all'articolo 136 (che reca disposizioni specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l'euro) per stabilire che «3. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità». Nella relazione all'A.S. 2914 si precisa come la modifica del TFUE sia funzionale al raccordo "con il meccanismo di salvaguardia della stabilità finanziaria, noto come ESM (European Stability Mechanism), che i 17 Stati membri della zona euro hanno deciso di istituire tra loro con successivo apposito accordo internazionale".

³⁵ Nella seduta del 28 marzo 2012 della XIV Commissione permanente.

³⁶ Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

procedere in tale modo, ma conteneva anche la possibilità di partecipare al processo, ove appropriato previa consultazione dei rispettivi parlamenti, anche da parte di Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Svezia e Ungheria. Rimaneva fuori il solo Regno Unito, che però, attraverso la clausola dell'articolo 15 potrà eventualmente accedere in un secondo momento. Così come potranno accedere successivamente la Croazia³⁷ e anche la Repubblica ceca, posto che al momento dell'approvazione del 30 gennaio 2012 ha ritenuto di non approvare il *fiscal compact*³⁸.

L'**articolo 16**, infine, che è stato modificato rispetto alle versioni iniziali, contiene la clausola con cui «*al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea*».

A tale ultimo riguardo si evidenzia che il Parlamento europeo, in una sua risoluzione approvata il 2 febbraio 2012, e quindi dopo l'approvazione definitiva del *fiscal compact*, ha osservato che “*praticamente tutti gli elementi contenuti nel nuovo trattato possono essere realizzati, e in gran parte sono già stati realizzati, nel vigente quadro normativo unionale e attraverso la legislazione secondaria, fatta eccezione per la regola d'oro, il voto a maggioranza qualificata inversa e il coinvolgimento della Corte di giustizia*”.

Pertanto, l'integrazione nel “*quadro normativo unionale*”³⁹ dovrà particolarmente avere ad oggetto questi ultimi tre aspetti.

³⁷ Si ricorda che, a margine del Consiglio europeo del 9 dicembre 2011, è stato firmato il trattato di adesione con la Croazia, il cui ingresso nell'Unione come nuovo membro è previsto a partire dal 1° luglio 2013. Sin da subito, comunque, la Croazia parteciperà ai lavori del Consiglio europeo, del Consiglio e dei suoi organi preparatori in qualità di osservatore attivo. Il 22 gennaio si è svolto in Croazia il *referendum* popolare sull'adesione, che ha avuto un esito positivo con una maggioranza favorevole del 66,27% dei votanti. L'affluenza è stata del 43,51%.

³⁸ Anche in considerazione della non soddisfacente formulazione dell'articolo 12 sulla non piena partecipazione ai Vertici euro delle parti contraenti diverse da quelle la cui moneta è l'euro.

³⁹ Nel linguaggio giuridico dell'Unione il termine “unionale” sostituisce, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il termine “comunitario”.

TRATTATO SULLA STABILITÀ, SUL COORDINAMENTO
E SULLA GOVERNANCE NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA TRA
IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA,
MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA E IL REGNO DI SVEZIA.

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA E IL REGNO DI SVEZIA,

in prosieguo denominati "parti contraenti",

CONSAPEVOLI del loro obbligo, in qualità di Stati membri dell'Unione europea, di considerare le loro politiche economiche una questione di interesse comune,

DESIDEROSI di favorire le condizioni per una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro,

TENENDO PRESENTE che la necessità di mantenere finanze pubbliche sane e sostenibili e di evitare disavanzi pubblici eccessivi è per i governi di fondamentale importanza al fine di salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro e richiede quindi l'introduzione di regole specifiche, tra cui una "regola del pareggio di bilancio" e un meccanismo automatico per l'adozione di misure correttive,

CONSAPEVOLI della necessità di garantire che il loro disavanzo pubblico non superi il 3% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e che il loro debito pubblico non superi il 60% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato o si riduca in misura sufficiente avvicinandosi a tale percentuale,

RAMMENTANDO che le parti contraenti, in qualità di Stati membri dell'Unione europea, devono astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione nel quadro dell'unione economica, in particolare la pratica di accumulare debito al di fuori dei conti della pubblica amministrazione

TENENDO PRESENTE che il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro hanno convenuto di rafforzare l'architettura dell'unione economica e monetaria, partendo dai trattati su cui si fonda l'Unione europea e agevolando l'attuazione delle misure adottate a norma degli articoli 121, 126 e 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

TENENDO PRESENTE che l'obiettivo dei capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro e di altri Stati membri dell'Unione europea è integrare quanto prima le disposizioni del presente trattato nei trattati su cui si fonda l'Unione europea,

ACCOGLIENDO favorevolmente le proposte legislative per la zona euro avanzate il 23 novembre 2011 dalla Commissione europea nell'ambito dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, relative al rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e a disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri, e RILEVANDO l'intenzione della Commissione europea di presentare ulteriori proposte legislative per la zona euro riguardanti, in particolare, la comunicazione *ex ante* dei piani di emissione del debito, programmi di partenariato economico che illustrino nel dettaglio le riforme strutturali degli Stati membri soggetti a procedura per i disavanzi eccessivi e il coordinamento delle grandi riforme di politica economica previste dagli Stati membri,

MANIFESTANDO la propria disponibilità a sostenere le proposte che la Commissione europea presenti per rafforzare ulteriormente il patto di stabilità e crescita introducendo, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, un nuovo intervallo per gli obiettivi di medio termine in linea con i limiti stabiliti nel presente trattato,

RILEVANDO che, nel riesaminare e monitorare gli impegni di bilancio a norma del presente trattato, la Commissione europea agirà nell'ambito delle sue competenze, secondo il disposto del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare degli articoli 121, 126 e 136,

OSSERVANDO in particolare che, in relazione all'applicazione della "regola del pareggio di bilancio" enunciata all'articolo 3 del presente trattato, tale monitoraggio sarà eseguito fissando, per ciascuna parte contraente, obiettivi di medio termine specifici per paese e calendari di convergenza, a seconda del caso,

OSSERVANDO che gli obiettivi di medio termine dovrebbero essere periodicamente aggiornati sulla base di un metodo concordato, i cui principali parametri devono a loro volta essere periodicamente rivisti, in modo da rispecchiare adeguatamente i rischi delle passività esplicite ed implicite per le finanze pubbliche, in linea con le finalità del patto di stabilità e crescita,

OSSERVANDO che progressi sufficienti verso gli obiettivi di medio termine dovrebbero essere valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, in linea con le disposizioni specificate nel diritto dell'Unione europea, in particolare dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, come modificato dal regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 ("patto di stabilità e crescita rivisto"),

OSSERVANDO che il meccanismo di correzione da istituirsi a cura delle parti contraenti dovrebbe mirare a correggere le deviazioni dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento, ivi compreso il loro impatto cumulato sulla dinamica del debito pubblico,

RILEVANDO che l'osservanza dell'obbligo delle parti contraenti di recepire la "regola del pareggio di bilancio" nei loro ordinamenti giuridici nazionali, tramite disposizioni vincolanti, permanenti e preferibilmente di natura costituzionale, dovrebbe essere soggetta alla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

RAMMENTANDO che l'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea il potere di comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità allo Stato membro dell'Unione europea che non si sia conformato a una sentenza da essa pronunciata e RAMMENTANDO che la Commissione europea ha stabilito criteri per determinare il pagamento della somma forfettaria o della penalità da comminare nel quadro di tale articolo,

RAMMENTANDO che è necessario agevolare l'adozione di misure nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi dell'Unione europea in relazione agli Stati membri la cui moneta è l'euro e il cui rapporto previsto o effettivo tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo supera il 3%, rafforzando nel contempo vigorosamente l'obiettivo della procedura stessa, ossia sollecitare e, all'occorrenza, costringere uno Stato membro a ridurre l'eventuale disavanzo constatato,

RAMMENTANDO l'obbligo delle parti contraenti il cui debito pubblico supera il valore di riferimento del 60% di ridurlo a un ritmo medio di un ventesimo all'anno come parametro di riferimento,

TENENDO PRESENTE la necessità di rispettare, nell'attuazione del presente trattato, il ruolo specifico delle parti sociali, quale riconosciuto nella legislazione o nei regimi nazionali di ciascuna delle parti contraenti,

SOTTOLINEANDO che nessuna disposizione del presente trattato deve essere interpretata in modo da alterare in alcuna maniera le condizioni di politica economica alle quali è stata concessa assistenza finanziaria a una parte contraente nell'ambito di un programma di stabilizzazione cui partecipano l'Unione europea, i suoi Stati membri o il Fondo monetario internazionale,

OSSERVANDO che il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria impone che le parti contraenti si adoperino congiuntamente per una politica economica in cui, basandosi sui meccanismi di coordinamento delle politiche economiche, quali definiti nei trattati su cui si fonda l'Unione europea, intraprendono le azioni e adottano le misure necessarie in tutti i settori essenziali al buon funzionamento della zona euro,

OSSERVANDO, in particolare, il desiderio delle parti contraenti di avvalersi più attivamente della cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e agli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza recare pregiudizio al mercato interno, e il loro desiderio di ricorrere pienamente alle misure specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro ai sensi dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e a una procedura per la discussione e il coordinamento *ex ante* tra le parti contraenti la cui moneta è l'euro di tutte le grandi riforme di politica economica da loro previste, ai fini di una valutazione comparativa delle migliori prassi,

RAMMENTANDO che il 26 ottobre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro hanno convenuto di migliorare la *governance* della zona euro, anche mediante l'organizzazione di almeno due riunioni del Vertice euro all'anno, da convocarsi, salvo in presenza di circostanze eccezionali, immediatamente dopo le riunioni del Consiglio europeo o le riunioni a cui partecipino tutte le parti contraenti che hanno ratificato il presente trattato,

RAMMENTANDO altresì che il 25 marzo 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro e di altri Stati membri dell'Unione europea hanno approvato il patto euro plus, che individua i punti essenziali per promuovere la competitività della zona euro,

SOTTOLINEANDO l'importanza del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità in quanto elemento della strategia globale per rafforzare l'unione economica e monetaria e

OSSERVANDO che la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito di nuovi programmi a titolo del meccanismo europeo di stabilità sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del presente trattato dalla parte contraente interessata e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente trattato, al rispetto dei requisiti di tale articolo,

OSSERVANDO che il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia sono parti contraenti la cui moneta è l'euro e che, in quanto tali, saranno vincolati dal presente trattato dal primo giorno del mese successivo al deposito del loro strumento di ratifica qualora il trattato sia in vigore a tale data;

OSSERVANDO ALTRESÌ che la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania e il Regno di Svezia sono parti contraenti che, in quanto Stati membri dell'Unione europea, alla data della firma del presente trattato hanno una deroga o un'esenzione dalla partecipazione alla moneta unica e possono essere vincolate, finché tale deroga o esenzione non sia abrogata, solo dalle disposizioni dei titoli III e IV del presente trattato dalle quali dichiarino, al momento del deposito del loro strumento di ratifica o a una data successiva, di voler essere vincolate,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

TITOLO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

1. Con il presente trattato le parti contraenti, in qualità di Stati membri dell'Unione europea, convengono di rafforzare il pilastro economico dell'unione economica e monetaria adottando una serie di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio, a potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la *governance* della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale.

2. Il presente trattato si applica integralmente alle parti contraenti la cui moneta è l'euro. Esso si applica anche alle altre parti contraenti nella misura e alle condizioni previste all'articolo 14.

TITOLO II

COERENZA E RAPPORTO CON IL DIRITTO DELL'UNIONE

ARTICOLO 2

1. Le parti contraenti applicano e interpretano il presente trattato conformemente ai trattati su cui si fonda l'Unione europea, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, e al diritto dell'Unione europea, compreso il diritto procedurale ogniqualvolta sia richiesta l'adozione di atti di diritto derivato.

2. Il presente trattato si applica nella misura in cui è compatibile con i trattati su cui si fonda l'Unione europea e con il diritto dell'Unione europea. Esso non pregiudica la competenza dell'Unione in materia di unione economica.

TITOLO III

PATTO DI BILANCIO

ARTICOLO 3

1. Le parti contraenti applicano le regole enunciate nel presente paragrafo in aggiunta e fatti salvi i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione europea:
 - a) la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di una parte contraente è in pareggio o in avanzo;
 - b) la regola di cui alla lettera a) si considera rispettata se il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione è pari all'obiettivo di medio termine specifico per il paese, quale definito nel patto di stabilità e crescita rivisto, con il limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Le parti contraenti assicurano la rapida convergenza verso il loro rispettivo obiettivo di medio termine. Il quadro temporale per tale convergenza sarà proposto dalla Commissione europea tenendo conto dei rischi specifici del paese sul piano della sostenibilità. I progressi verso l'obiettivo di medio termine e il rispetto di tale obiettivo sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, in linea con il patto di stabilità e crescita rivisto;

- c) le parti contraenti possono deviare temporaneamente dal loro rispettivo obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali, come definito al paragrafo 3, lettera b);
- d) quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è significativamente inferiore al 60% e i rischi sul piano della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sono bassi, il limite inferiore per l'obiettivo di medio termine di cui alla lettera b) può arrivare fino a un disavanzo strutturale massimo dell'1,0% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
- e) qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo di correzione. Tale meccanismo include l'obbligo della parte contraente interessata di attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito.

2. Le regole enunciate al paragrafo 1 producono effetti nel diritto nazionale delle parti contraenti al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio. Le parti contraenti istituiscono a livello nazionale il meccanismo di correzione di cui al paragrafo 1, lettera e), sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione europea, riguardanti in particolare la natura, la portata e il quadro temporale dell'azione correttiva da intraprendere, anche in presenza di circostanze eccezionali, e il ruolo e l'indipendenza delle istituzioni responsabili sul piano nazionale per il controllo dell'osservanza delle regole enunciate al paragrafo 1. Tale meccanismo di correzione deve rispettare appieno le prerogative dei parlamenti nazionali.

3. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati dell'Unione europea.

Ai fini del presente articolo si applicano altresì le definizioni seguenti:

- a) per "saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione" si intende il saldo annuo corretto per il ciclo al netto di misure *una tantum* e temporanee;
- b) per "circostanze eccezionali" si intendono eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente interessata che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure periodi di grave recessione economica ai sensi del patto di stabilità e crescita rivisto, purché la deviazione temporanea della parte contraente interessata non comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine.

ARTICOLO 4

Quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di una parte contraente supera il valore di riferimento del 60% di cui all'articolo 1 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati dell'Unione europea, tale parte contraente opera una riduzione a un ritmo medio di un ventesimo all'anno come parametro di riferimento secondo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011. L'esistenza di un disavanzo eccessivo dovuto all'inosservanza del criterio del debito sarà decisa in conformità della procedura di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ARTICOLO 5

1. La parte contraente che sia soggetta a procedura per i disavanzi eccessivi ai sensi dei trattati su cui si fonda l'Unione europea predisporre un programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una descrizione dettagliata delle riforme strutturali da definire e attuare per una correzione effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo. Il contenuto e il formato di tali programmi sono definiti nel diritto dell'Unione europea. La loro presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea per approvazione e il loro monitoraggio avranno luogo nel contesto delle procedure di sorveglianza attualmente previste dal patto di stabilità e crescita.

2. Spetterà al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea monitorare l'attuazione del programma di partenariato economico e di bilancio e dei piani di bilancio annuali ad esso conformi.

ARTICOLO 6

Al fine di coordinare meglio le emissioni di debito nazionale previste, le parti contraenti comunicano *ex ante* al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea i rispettivi piani di emissione del debito pubblico.

ARTICOLO 7

Nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, le parti contraenti la cui moneta è l'euro si impegnano a sostenere le proposte o le raccomandazioni presentate dalla Commissione europea, ove questa ritenga che uno Stato membro dell'Unione europea la cui moneta è l'euro abbia violato il criterio del disavanzo nel quadro di una procedura per i disavanzi eccessivi. Tale obbligo non si applica quando si constati tra le parti contraenti la cui moneta è l'euro che la maggioranza qualificata di esse, calcolata per analogia con le pertinenti disposizioni dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, senza tenere conto della posizione della parte contraente interessata, si oppone alla decisione proposta o raccomandata.

ARTICOLO 8

1. La Commissione europea è invitata a presentare tempestivamente alle parti contraenti una relazione sulle disposizioni adottate da ciascuna di loro in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 2. Se la Commissione europea, dopo aver posto la parte contraente interessata in condizione di presentare osservazioni, conclude nella sua relazione che tale parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, una o più parti contraenti adiranno la Corte di giustizia dell'Unione europea. Una parte contraente può adire la Corte di giustizia anche qualora ritenga, indipendentemente dalla relazione della Commissione, che un'altra parte contraente non abbia rispettato l'articolo 3, paragrafo 2. In entrambi i casi, la sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti del procedimento, le quali prendono i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta entro il termine stabilito dalla Corte di giustizia.

2. La parte contraente che, sulla base della propria valutazione o della valutazione della Commissione europea, ritenga che un'altra parte contraente non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 1 comporta può adire la Corte di giustizia e chiedere l'imposizione di sanzioni finanziarie secondo i criteri stabiliti dalla Commissione europea nel quadro dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte di giustizia, qualora constati che la parte contraente interessata non si è conformata alla sua sentenza, può comminarle il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità adeguata alle circostanze e non superiore allo 0,1% del suo prodotto interno lordo. Le somme imposte a una parte contraente la cui moneta è l'euro sono versate al meccanismo europeo di stabilità. In altri casi, i pagamenti sono versati al bilancio generale dell'Unione europea.

3. Il presente articolo costituisce un compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

TITOLO IV

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E CONVERGENZA

ARTICOLO 9

Basandosi sul coordinamento delle politiche economiche, quale definito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le parti contraenti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente per una politica economica che favorisca il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e la crescita economica mediante una convergenza e una competitività rafforzate. A tal fine le parti contraenti intraprendono le azioni e adottano le misure necessarie in tutti i settori essenziali al buon funzionamento della zona euro, perseguendo gli obiettivi di stimolare la competitività, promuovere l'occupazione, contribuire ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche e rafforzare la stabilità finanziaria.

ARTICOLO 10

Conformemente alle disposizioni dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, le parti contraenti sono pronte ad avvalersi attivamente, se opportuno e necessario, di misure specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro, come previsto all'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della cooperazione rafforzata, come previsto all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e agli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle materie essenziali al buon funzionamento della zona euro, senza recare pregiudizio al mercato interno.

ARTICOLO 11

Ai fini di una valutazione comparativa delle migliori prassi e adoperandosi per una politica economica più strettamente coordinata, le parti contraenti assicurano di discutere *ex ante* e, ove appropriato, coordinare tra loro tutte le grandi riforme di politica economica che intendono intraprendere. A tale coordinamento partecipano le istituzioni dell'Unione europea in conformità del diritto dell'Unione europea.

TITOLO V

GOVERNANCE DELLA ZONA EURO

ARTICOLO 12

1. I capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro si incontrano informalmente nelle riunioni del Vertice euro, insieme con il presidente della Commissione europea. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a tali riunioni.

Il presidente del Vertice euro è nominato a maggioranza semplice dai capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro nello stesso momento in cui il Consiglio europeo elegge il proprio presidente e con un mandato di pari durata.

2. Le riunioni del Vertice euro sono convocate quando necessario, almeno due volte all'anno, per discutere questioni connesse alle competenze specifiche che le parti contraenti la cui moneta è l'euro condividono in relazione alla moneta unica, altre questioni concernenti la *governance* della zona euro e le relative regole, e orientamenti strategici per la condotta delle politiche economiche per aumentare la convergenza nella zona euro.

3. I capi di Stato o di governo delle parti contraenti che hanno ratificato il presente trattato diverse da quelle la cui moneta è l'euro partecipano alle discussioni delle riunioni del Vertice euro relative alla competitività per le parti contraenti, alla modifica dell'architettura complessiva della zona euro e alle regole fondamentali che ad essa si applicheranno in futuro, nonché, ove opportuno e almeno una volta all'anno, a discussioni su questioni specifiche di attuazione del presente trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria.
4. Il presidente del Vertice euro assicura la preparazione e la continuità delle riunioni del Vertice euro, in stretta cooperazione con il presidente della Commissione europea. L'organismo incaricato di preparare e dar seguito alle riunioni del Vertice euro è l'Eurogruppo e a questo fine il suo presidente può essere invitato a partecipare a tali riunioni.
5. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato. Il presidente del Vertice euro riferisce al Parlamento europeo dopo ogni riunione del Vertice euro.
6. Il presidente del Vertice euro tiene strettamente informate le parti contraenti diverse da quelle la cui moneta è l'euro e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei preparativi e degli esiti delle riunioni del Vertice euro.

ARTICOLO 13

Come previsto al titolo II del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato ai trattati dell'Unione europea, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali delle parti contraenti definiranno insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei rappresentanti delle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e dei rappresentanti delle pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali ai fini della discussione delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente trattato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 14

1. Il presente trattato è ratificato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ("depositario").

2. Il presente trattato entra in vigore il 1° gennaio 2013, a condizione che dodici parti contraenti la cui moneta è l'euro abbiano depositato il loro strumento di ratifica, o, se precedente, il primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo strumento di ratifica di una parte contraente la cui moneta è l'euro.
3. Il presente trattato si applica dalla data di entrata in vigore alle parti contraenti la cui moneta è l'euro che l'hanno ratificato. Esso si applica alle altre parti contraenti la cui moneta è l'euro dal primo giorno del mese successivo al deposito del loro rispettivo strumento di ratifica.
4. In deroga ai paragrafi 3 e 5, il titolo V si applica dalla data di entrata in vigore del presente trattato a tutte le parti contraenti interessate.
5. Il presente trattato si applica alle parti contraenti con deroga, quali definite all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o con esenzione, di cui al protocollo (n. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato ai trattati dell'Unione europea, che hanno ratificato il presente trattato, dalla data di decorrenza degli effetti della decisione di abrogazione di tale deroga o esenzione, a meno che la parte contraente interessata dichiari che intende essere vincolata, in tutto o in parte, dalle disposizioni dei titoli III e IV del presente trattato prima di tale data.

ARTICOLO 15

Gli Stati membri dell'Unione europea che non siano parti contraenti possono aderire al presente trattato. Gli effetti dell'adesione decorrono dal deposito dello strumento di adesione presso il depositario, il quale informa le altre parti contraenti. Previa autenticazione delle parti contraenti, il testo del presente trattato nella lingua ufficiale dello Stato membro aderente che sia altresì lingua ufficiale e lingua di lavoro delle istituzioni dell'Unione è depositato negli archivi del depositario quale testo autentico del presente trattato.

ARTICOLO 16

Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì due marzo duemiladodici.

Il presente trattato, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario, il quale ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien




Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


За Република България




For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann
For Ireland




Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España




Pour la République française



Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία




Latvijas Republikas vārdā -




IV. Dambuvius /


Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg




Magyarország részéről




Għal Malta




Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa




T/SCG/X 9

Pentru Români



Sorin Grindeanu
02.02.
2017

Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



Statement by the Republic of Bulgaria
on the occasion of the signature of the Treaty on Stability, Coordination
and Governance in the Economic and Monetary Union

Following the Decision of the National Assembly dated 27 January 2012 promulgated in the State gazette on 3 February Bulgaria intends to apply the provisions of Title III of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union after ratification by the National Assembly.

Bulgaria intends to implement the Treaty in its entirety as of the date of accession to the eurozone as provided for under Article 5 of the Act concerning the conditions of accession of the Republic of Bulgaria and Romania and the adjustments to the treaties on which the European Union is founded.

ROYAUME DE BELGIQUE

Représentation permanente de la
Belgique près l'Union européenne

Votre lettre du
 Vos références
 Nos références J2 - 99 - 360
 S'adresser à Anne-Marie SNYERS
 N° de téléphone (02) 233 03 46
 annexe 1
 date 22 FEB 2012

Mr. Uwe CORSEPIUS
 Secrétaire général du Conseil UE
 Conseil de l'Union européenne
 Rue de la Loi, 175
 B- 1048 Bruxelles

SECRETARIAT DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
SGE12/001997
REQULE: 22 FEB 2012
DEST. PRINCIPALE M. CORSEPIUS
DEST. COORDONNÉE SERVICE JURIDIQUE
BUREAU DES ACCORDS M. EVANS

Monsieur le Secrétaire général,

Concerne : traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de
l'Union économique et monétaire. (Dépôt d'une déclaration de la
Belgique).

Par ma lettre du 25 janvier 2012, je vous avais fait part de l'intention de la Belgique de faire,
à l'occasion de la signature du traité sous objet, une déclaration unilatérale similaire à la
déclaration n° 51 à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le Traité
de Lisbonne. L'objectif d'une telle déclaration est de préciser l'application, dans l'ordre
juridique belge, du terme « parlement national » figurant dans le traité.

Vous trouverez, en annexe à la présente, le texte de cette déclaration dans nos trois langues
officielles.

Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire général, à l'assurance de ma très haute considération.

Le Représentant permanent,

DIRK WOUTERS

Rue de la Loi, 61/63 1040 Bruxelles

Tél: 02/233 21 11 FAX: 02/231 10 75 E-MAIL: dftspatch.belgoeurop@diplobel.fed.be

Web:
<http://www.diplomatie.be>

.be

Déclaration du Royaume de Belgique relative aux Parlements nationaux

La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, dans le cadre de leurs compétences, comme composantes du Parlement national au sens du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.

Verklaring van het Koninkrijk België inzake de nationale Parlementen

België verduidelijkt dat, overeenkomstig zijn grondwettelijk recht, zowel de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat van het federaal Parlement als de parlementaire vergaderingen van de Gemeenschappen en Gewesten, in het kader van hun bevoegdheden, optreden als componenten van het nationaal Parlement zoals bedoeld door het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie.

Erklärung des Königreichs Belgien zu den nationalen Parlamenten

Belgien erklärt, dass aufgrund seines Verfassungsrechts sowohl das Abgeordnetenhaus und der Senat des Bundesparlaments als auch die Parlamente der Gemeinschaften und Regionen — im Rahmen der von ihnen ausgeübten Befugnisse — als Bestandteil des nationalen Parlaments im Sinne des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion handeln.

PROCESSO VERBALE
DI FIRMA DEL TRATTATO SULLA STABILITÀ, SUL COORDINAMENTO E SULLA
GOVERNANCE NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

I plenipotenziari del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, dell'Irlanda, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, dell'Ungheria, di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia hanno firmato in data odierna il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria.

In tale occasione, i firmatari hanno convenuto di allegare al presente processo verbale le disposizioni seguenti.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2012

IT

ALLEGATO**TRATTATO SULLA STABILITÀ, SUL COORDINAMENTO E SULLA
GOVERNANCE NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA****DISPOSIZIONI CONVENUTE DALLE PARTI CONTRAENTI AL MOMENTO
DELLA FIRMA RIGUARDO ALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO**

Le disposizioni seguenti si applicheranno per adire la Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (in prosieguo "il trattato") e sulla base dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora la Commissione stabilisca in una relazione diretta alle parti contraenti che una di esse non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2 del trattato:

1) Qualora si chieda alla Corte di giustizia di dichiarare che una parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato, come stabilito nella relazione della Commissione, il ricorso sarà depositato presso la Cancelleria della Corte di giustizia dai ricorrenti di cui al punto 2) entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento delle parti contraenti della relazione della Commissione in cui si stabilisce che una parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato. I ricorrenti agiranno nell'interesse di, e in stretta cooperazione con, tutte le parti contraenti vincolate dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del trattato, ad eccezione della parte contraente contro cui è diretto il ricorso, nonché in conformità dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

- 2) I ricorrenti saranno le parti contraenti vincolate dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del trattato in quanto Stati membri che formano il gruppo predeterminato di tre Stati membri che esercitano la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento interno del Consiglio (trio di presidenza¹) alla data di pubblicazione della relazione della Commissione, nella misura in cui a quella data i) non siano stati ritenuti essere in violazione dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato da una relazione della Commissione, ii) non siano altrimenti oggetto di procedimenti dinnanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 o 2, del trattato, e iii) non siano nell'impossibilità di agire per altri giustificati motivi, di natura primaria, in conformità ai principi generali di diritto internazionale. Se nessuno dei tre Stati membri interessati soddisfa tali criteri, l'obbligo di adire la Corte di giustizia sarà sostenuto dai membri del precedente trio di presidenza, alle medesime condizioni.
- 3) Su richiesta dei ricorrenti, nel corso del procedimento dinnanzi alla Corte di giustizia le parti contraenti, nel cui interesse il ricorso è stato presentato, forniranno il necessario supporto tecnico o logistico.
- 4) Le eventuali spese a carico dei ricorrenti derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia saranno sostenute congiuntamente da tutte le parti contraenti nel cui interesse l'azione è stata istruita.

¹ L'elenco dei successivi trio di presidenza figura nell'allegato I della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 28, rettificata nella GU L 344 del 23.12.2009, pag. 56).

5) Se una nuova relazione della Commissione stabilisce che è cessato l'inadempimento dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato della parte contraente interessata, i ricorrenti informeranno immediatamente per iscritto la Corte di giustizia che intendono rinunciare agli atti, in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

6) Sulla scorta di una valutazione della Commissione europea secondo cui una parte contraente non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del trattato, le parti contraenti vincolate dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del trattato dichiarano che intendono avvalersi pienamente della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per adire la Corte di giustizia, sulla base delle disposizioni convenute per l'attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del trattato.

**VERSIONE CONSOLIDATA DEL
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA**

Estratto

... omissis ...

Articolo 4

1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.
3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

... *omissis* ...

DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 20

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli da 11 a 11 A del TCE)

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 328 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'articolo 330 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un *acquis* che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.

**VERSIONE CONSOLIDATA DEL
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
EUROPEA**

Estratto

... *omissis* ...

Articolo 121

(ex articolo 99 del TCE)

1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 120.
2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

... *omissis* ...

Articolo 126

(ex articolo 104 del TCE)

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
 - a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:
 - il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento,
 - oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
 - b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.
6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.
7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 258 e 259 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.
11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più delle seguenti misure:
 - chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,
 - invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione,
 - richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,
 - infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

13. Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione.

Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisare nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

... *omissis* ...

CAPO 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO

Articolo 136

1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 121 e 126, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 126, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:
 - a. rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
 - b. elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.
2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a)

... *omissis* ...

CAPO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 139

1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».
2. Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga:
 - a. adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo 121, paragrafo 2),
 - b. mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo 126, paragrafi 9 e 11),
 - c. obiettivi e compiti del SEBC (articolo 127, paragrafi 1, 2, 3 e 5),
 - d. emissione dell'euro (articolo 128),
 - e. atti della Banca centrale europea (articolo 132),
 - f. misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo 133),
 - g. accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 219),
 - h. designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 283, paragrafo 2),
 - i. decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 1),
 - j. misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 2).

Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per «Stati membri» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE.

4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:
 - a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo 121, paragrafo 4);
 - b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo 126, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13).

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

... *omissis* ...

Articolo 260

(ex articolo 228 del TCE)

1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259.

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

Articolo 273
(ex articolo 239 del TCE)

La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

... *omissis* ...

TITOLO III
COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 326

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'Unione.

Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

Articolo 327

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo 328

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

1. Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

2. La Commissione e, all'occorrenza, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

Articolo 329

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la Commissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare, sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 330

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3.

Articolo 331

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all'articolo 329, paragrafo 1 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.

La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.

Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo 330. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.

2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione.

Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e conformemente all'articolo 330.

Articolo 332

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Articolo 333

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

1. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 330, può adottare una decisione che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.
2. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti atti secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 330, può adottare una decisione che prevede che delibererà secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Articolo 334

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.

Reg. (CE) 7 luglio 1997, n. 1466/97¹

Regolamento del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche²

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99³, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

(1) considerando che il Patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione;

(2) considerando che il Patto di stabilità e crescita è costituito dal presente regolamento, volto a rafforzare la sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, dal [regolamento \(CE\) n. 1467/97](#) del Consiglio, volto ad accelerare e chiarire le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul Patto di stabilità e crescita nella quale, in conformità dell'articolo D del trattato sull'Unione europea, sono enunciati orientamenti politici fermi ai fini di un'attuazione rigorosa e tempestiva del Patto di stabilità e crescita, e in particolare dell'adesione all'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo, al cui perseguimento tutti gli Stati membri si sono impegnati, nonché ai fini dell'adozione di misure di bilancio correttive che essi ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità o di convergenza ogniqualvolta dispongano di informazioni che indichino una significativa divergenza effettiva o prevista rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine;

(3) considerando che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) gli Stati membri sono chiaramente vincolati dal trattato, ai sensi dell'articolo 104 C del trattato, ad evitare disavanzi pubblici eccessivi; che, conformemente al punto 5 del protocollo n. 11 su taluni disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del trattato, l'articolo 104 C, paragrafo 1 non si applica al Regno Unito se questo non partecipa alla terza fase; che l'obbligo di cui all'articolo 109 E,

¹ Pubblicato nella G.U.C.E. 2 agosto 1997, n. L 209. Entrato in vigore il 1° luglio 1998

² In tutto il testo del presente regolamento, i riferimenti agli articoli 103 e 109 C del trattato sono sostituiti rispettivamente con i riferimenti agli articoli 99 e 114 così come disposto dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 1055/2005](#); e ogni riferimento all'«articolo 99 del trattato stesso» è sostituito con il riferimento all'«articolo 121 TFUE» così come disposto dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

³ Il riferimento all'«articolo 99 del trattato stesso» è sostituito con il riferimento all'«articolo 121 TFUE» ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

paragrafo 4 di cercare di evitare disavanzi eccessivi continuerà ad applicarsi al Regno Unito;

(4) considerando che il perseguimento dell'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo permetterà agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3% del PIL;

(5) considerando che è opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 con una procedura di allarme preventivo che consenta al Consiglio di avvertire tempestivamente uno Stato membro della necessità di adottare le necessarie misure di bilancio correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo;

(6) considerando che la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 dovrebbe inoltre continuare ad esercitarsi su ogni aspetto dell'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità nonché sulla coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2; che, ai fini del controllo di tale evoluzione, è opportuno presentare informazioni sotto forma di programmi di stabilità e di programmi di convergenza;

(7) considerando che è opportuno sfruttare l'utile esperienza maturata con i programmi di convergenza nelle prime due fasi dell'Unione economica e monetaria;

(8) considerando che gli Stati membri che adotteranno la moneta unica, denominati nel prosieguo "Stati membri partecipanti" avranno raggiunto, a norma dell'articolo 109 J, un alto grado di convergenza sostenibile e, in particolare, una situazione sostenibile della finanza pubblica; che in detti Stati membri è necessario mantenere posizioni di bilancio equilibrate per sostenere la stabilità dei prezzi e per rafforzare le condizioni favorevoli di una crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che è necessario che gli Stati membri partecipanti presentino programmi a medio termine, denominati nel prosieguo "programmi di stabilità"; che è necessario definire i principali contenuti di tali programmi;

(9) considerando che gli Stati membri che non adotteranno la moneta unica, denominati nel prosieguo "Stati membri non partecipanti", dovranno perseguire politiche volte a raggiungere un alto grado di convergenza sostenibile; che è necessario che tali Stati membri presentino programmi a medio termine, denominati nel prosieguo "programmi di convergenza"; che è necessario definire i principali contenuti di tali programmi di convergenza;

(10) considerando che nella risoluzione del 17 giugno 1997 sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria il Consiglio europeo ha enunciato orientamenti politici fermi in base ai quali sarà istituito un nuovo meccanismo di cambio nella terza fase dell'UEM denominato nel prosieguo "ERM2"; che le valute degli Stati membri non partecipanti che aderiranno all'ERM2 avranno una parità centrale rispetto all'euro, costituendo in tal modo un punto di riferimento per la valutazione dell'adeguatezza delle loro politiche; che l'ERM2 aiuterà a proteggere tali Stati membri e gli Stati membri aderenti all'euro da

pressioni ingiustificate sui mercati valutari; che, per consentire un'adeguata sorveglianza in sede di Consiglio, gli Stati membri non partecipanti che non aderiranno all'ERM2 presenteranno tuttavia, nei loro programmi di convergenza, politiche orientate alla stabilità, evitando disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale;

(11) considerando che la duratura convergenza dei dati economici fondamentali costituisce una condizione indispensabile per la stabilità sostenibile dei cambi;

(12) considerando che occorre stabilire un calendario per la presentazione dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza e dei relativi aggiornamenti;

(13) considerando che, nell'interesse della trasparenza e di un dibattito pubblico informato, è necessario che gli Stati membri rendano pubblici i rispettivi programmi di stabilità e di convergenza;

(14) considerando che il Consiglio, nell'esaminare e controllare i programmi di stabilità e i programmi di convergenza, in particolare il loro obiettivo di bilancio a medio termine o il percorso di avvicinamento a tale obiettivo, deve tener conto delle pertinenti caratteristiche cicliche strutturali dell'economia di ciascuno Stato membro;

(15) considerando che in tale contesto occorre rivolgere particolare attenzione alle divergenze significative delle posizioni di bilancio rispetto all'obiettivo di un saldo prossimo al pareggio o attivo; che è opportuno che il Consiglio allerti tempestivamente gli Stati membri al fine di evitare che il disavanzo pubblico dei medesimi diventi eccessivo; che, in caso di persistente scostamento, è opportuno che il Consiglio rafforzi la propria raccomandazione e la renda pubblica; che per gli Stati membri non partecipanti il Consiglio ha la facoltà di presentare raccomandazioni sulle azioni da intraprendere per attuare i rispettivi programmi di convergenza;

(16) considerando che tanto i programmi di stabilità quanto i programmi di convergenza rispettano le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato,

ha adottato il presente regolamento:

Sezione 1

Obiettivo e definizioni

Articolo 1⁴

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, all'esame e alla sorveglianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza nell'ambito della sorveglianza multilaterale esercitata dal Consiglio e dalla Commissione per prevenire tempestivamente il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita ed occupazione.

Articolo 2⁵

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "Stati membri partecipanti": gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- b) "Stati membri non partecipanti": Stati membri diversi da quelli la cui moneta è l'euro.

Sezione 1 bis⁶

Obiettivi di bilancio a medio termine

Articolo 2 bis⁷

Ciascuno Stato membro ha uno specifico obiettivo a medio termine calcolato sulla base della propria posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo al tempo stesso un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3%. Gli obiettivi di bilancio a medio termine assicurano la sostenibilità delle finanze pubbliche o rapidi progressi verso la sostenibilità consentendo margini di manovra finanziaria, in particolare in relazione alla necessità di investimenti pubblici.

⁴ Articolo così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

⁵ Articolo così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

⁶ Sezione inserita dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 1055/2005](#)

⁷ Articolo inserito dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 1055/2005](#) e, successivamente, così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri partecipanti e per quelli che fanno parte dell'ERM2 gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese sono indicati in un intervallo compreso tra il -1% del PIL e il pareggio o l'attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

L'obiettivo di bilancio a medio termine è riveduto ogni tre anni. L'obiettivo di bilancio a medio termine di uno Stato membro può essere ulteriormente riveduto in caso di attuazione di riforme strutturali aventi un notevole impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

Il rispetto dell'obiettivo di bilancio a medio termine è previsto nei quadri finanziari nazionali a medio termine di cui al capo IV della [direttiva 2011/85/UE](#) del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

Sezione 1 bis⁸ (8)

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche

Articolo 2-bis⁹ (9)

1. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri, il Consiglio esercita la sorveglianza multilaterale come parte integrante del "Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche", in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. Il Semestre europeo comprende:

a) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (indirizzi di massima per le politiche economiche), in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE;

b) la formulazione e la verifica sull'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, TFUE;

c) la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità o dei programmi di convergenza degli Stati membri, ai sensi del presente regolamento;

d) la presentazione e la valutazione dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri a supporto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, definiti in base alle linee guida di cui alle lettere a) e b) e alle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza;

⁸ Sezione inserita dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

⁹ Articolo inserito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

e) la sorveglianza di bilancio volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi a norma del [regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici .

3. Nel corso del Semestre europeo, al fine di fornire tempestivamente consulenza integrata sulle politiche macrofinanziarie e macrostrutturali proposte, di norma il Consiglio, previa valutazione di detti programmi sulla base delle raccomandazioni della Commissione, fornisce indicazioni agli Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal presente regolamento e dal [regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#).

Nello sviluppare le proprie politiche economiche, occupazionali e di bilancio, e prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sui propri bilanci per gli anni successivi, gli Stati membri tengono debitamente conto delle indicazioni loro rivolte. I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.

La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi alle indicazioni ricevute, può dar luogo a:

- a) ulteriori raccomandazioni affinché siano adottate misure specifiche;
- b) un avvertimento da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE;
- c) misure a norma del presente regolamento, del [regolamento \(CE\) n. 1467/97](#) o del [regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#).

L'attuazione delle misure è soggetta ad un monitoraggio rafforzato da parte della Commissione e può comprendere missioni di sorveglianza ai sensi dell'articolo -11 del presente regolamento.

4. Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel Semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico condotto a norma dell'articolo 2-bis ter del presente regolamento. Il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del Semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interesse, in particolare le parti sociali, sono opportunamente coinvolte nel Semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.

Il presidente del Consiglio e la Commissione, secondo il disposto all'articolo 121 TFUE e, se del caso, il presidente dell'Eurogruppo, riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale. Queste relazioni dovrebbero formare un elemento del dialogo economico di cui all'articolo 2-bis ter del presente regolamento.

Sezione 1-bis bis¹⁰

Dialogo economico

Articolo 2-bis ter¹¹

1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i presidenti del Consiglio e della Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere:

a) le informazioni fornite alla commissione dal Consiglio sugli indirizzi di massima di politica economica di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE;

b) le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza;

c) le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli indirizzi di politica economica nel contesto del Semestre europeo;

d) i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento;

e) le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli orientamenti per la sorveglianza multilaterale e i suoi risultati;

f) ogni eventuale riesame dell'esercizio della sorveglianza multilaterale a conclusione del Semestre europeo;

g) le raccomandazioni del Consiglio rivolte agli Stati membri a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE in caso di deviazione significativa e la relazione del Consiglio al Consiglio europeo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Si presume che il Consiglio di norma segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga la propria posizione pubblicamente.

3. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire a uno Stato membro destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 2, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

4. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.»;

¹⁰ Sezione inserita dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

¹¹ Articolo inserito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

Sezione 2

Programmi di stabilità

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE nella forma di un programma di stabilità, che costituisce una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro¹².

2. Il programma di stabilità contiene le seguenti informazioni:

a) l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, il percorso previsto per il rapporto debito delle amministrazioni pubbliche/PIL, il tasso programmato di crescita della spesa pubblica, compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il tasso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate;¹³

a bis) informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici¹⁴;

a ter) dati sulla coerenza del programma di stabilità con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma¹⁵;

b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per il raggiungimento del programma di stabilità, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione¹⁶;

c) una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma, nonché un'analisi del rapporto costi/ benefici di importanti riforme strutturali idonee

¹² Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

¹³ Lettera inizialmente sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005* e, successivamente, così sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

¹⁴ Lettera inserita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

¹⁵ Lettera inserita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

¹⁶ Lettera così sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

a generare benefici finanziari a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile¹⁷;

d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito;

e) se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine¹⁸.

2 bis. Il programma di stabilità si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.

La tipologia esatta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c) e d), è descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri¹⁹.

3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, adeguatamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi²⁰.

4. Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, precisando in particolare se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l'opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l'approvazione parlamentare²¹.

Articolo 4²² (22)

1. I programmi di stabilità sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30.

¹⁷ Lettera inizialmente sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005* e, successivamente così sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

¹⁸ Lettera aggiunta dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005*

¹⁹ Paragrafo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

²⁰ Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

²¹ Paragrafo aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

²² Articolo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

2. Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di stabilità.

Articolo 5 ²³⁽²³⁾

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di stabilità, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato, esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL, e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Al momento della valutazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo adeguato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine, avendo lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60% del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità complessiva del debito, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5% del PIL. Il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate.

Progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all'effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:

a) per gli Stati membri che hanno conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;

b) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate. L'entità

²³ Articolo inizialmente modificato dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005* e, successivamente, così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di bilancio a medio termine;

c) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.

La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione.

La maggiore crescita della spesa rispetto al riferimento a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.

Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la propria metodologia di calcolo per tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.

Nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell'attuazione di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un'attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano tali riforme è consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi l'importo dell'incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.

Il Consiglio e la Commissione esaminano altresì se il programma di stabilità faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura nell'area dell'euro, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri e dell'Unione.

Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera dell'Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all'obiettivo di bilancio a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

2. Il Consiglio e la Commissione esaminano il programma di stabilità al massimo entro tre mesi dalla sua presentazione. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.

Articolo 6²⁴ (24)

1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio e la Commissione verificano l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, del saldo di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo.

2. Qualora sia osservata una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.

Entro un mese dall'adozione dell'avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione sugli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell'avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un'azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.

Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull'azione intrapresa in risposta alla raccomandazione.

²⁴ Articolo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare, a maggioranza qualificata, una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE relativa agli interventi da adottare.

Qualora il Consiglio non adotti la decisione su raccomandazione della Commissione in cui constata l'assenza di interventi efficaci e persista l'inadempimento dello Stato membro interessato in merito all'adozione di provvedimenti opportuni, la Commissione, un mese dopo la precedente raccomandazione, raccomanda al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, a maggioranza semplice, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi articolo 121, paragrafo 4, TFUE relativa agli interventi da adottare.

In occasione dell'adozione della decisione in cui si constata l'inadempimento di cui al quarto e quinto comma, soltanto i membri del Consiglio rappresentanti Stati membri partecipanti prendono parte al voto e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese in materia.

3. La deviazione dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutata globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1.

La valutazione tendente ad accertare se la deviazione è significativa si basa in particolare sui seguenti criteri:

a) per uno Stato membro che non ha raggiunto l'obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se la deviazione corrisponde almeno allo 0,5% del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25% del PIL in media annua per due anni consecutivi;

b) nel valutare l'andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.

La deviazione dell'andamento della spesa non è considerata significativa se lo Stato membro interessato ha superato l'obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della possibilità di importanti entrate straordinarie, e i piani di bilancio

presentati nel programma di stabilità non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.

Analogamente, la deviazione può non essere considerata significativa qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.»;

Sezione 3

Programmi di convergenza

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro non partecipante presenta a intervalli regolari al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE nella forma di un programma di convergenza, che costituisca una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro²⁵.

2. Il programma di convergenza contiene le seguenti informazioni, in particolare le variabili relative ai criteri di convergenza:

a) l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate, gli obiettivi di politica monetaria a medio termine, il rapporto di detti obiettivi con la stabilità dei prezzi e del tasso di cambio e il conseguimento di una convergenza duratura²⁶;

a bis) informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici²⁷;

²⁵ Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

²⁶ Lettera inizialmente sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005* e, successivamente, così sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

²⁷ Lettera inserita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

a ter) dati sulla coerenza del programma di convergenza con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma²⁸;

b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per il raggiungimento del programma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione²⁹;

c) una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un'analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile³⁰;

d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito;

e) se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine³¹.

2 bis. Il programma di convergenza si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione, in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.

La tipologia esatta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) a bis), b), c) e d) è descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri³².

3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, opportunamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi³³.

4. Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, in particolare se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l'opportunità di discutere il parere

²⁸ Lettera inserita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

²⁹ Lettera così sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

³⁰ Lettera inizialmente sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005* e, successivamente, così sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

³¹ Lettera aggiunta dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005*

³² Paragrafo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

³³ Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l'approvazione parlamentare³⁴.

Articolo 8³⁵

1. I programmi di convergenza sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30 aprile.
2. Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di convergenza.

Articolo 9³⁶

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine, presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di convergenza, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato, esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL, e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60% del PIL, o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità complessiva del debito, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5% del PIL. Per gli Stati membri che partecipano all'ERM2, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo appropriato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento.

Progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine, il Consiglio e la

³⁴ Paragrafo aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

³⁵ Articolo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

³⁶ Articolo inizialmente modificato dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1055/2005* e, successivamente, così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all'effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:

a) per gli Stati membri che hanno conseguito il loro obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;

b) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l'entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di bilancio a medio termine;

c) per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.

La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziati con fondi dell'Unione e modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione.

La maggiore crescita della spesa rispetto ai riferimenti a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.

Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la propria metodologia di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.

Nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto, e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell'attuazione di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un'attenzione particolare è prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano tali riforme è consentito di deviare

dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi l'importo dell'incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.

Il Consiglio e la Commissione esaminano altresì se il programma di convergenza faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura e un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e con gli orientamenti in materia di occupazione degli Stati membri e dell'Unione. Inoltre, per gli Stati membri che partecipano all'ERM2, il Consiglio esamina se il programma di convergenza assicuri una partecipazione regolare nel meccanismo di cambio.

Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori dal controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all'obiettivo di bilancio a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

2. Il Consiglio e la Commissione esaminano il programma di convergenza al massimo entro tre mesi dalla sua presentazione. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.

Articolo 10³⁷

1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio e la Commissione verificano l'applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri con deroga e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo.

Inoltre il Consiglio e la Commissione verificano le politiche economiche degli Stati membri non partecipanti alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi

³⁷ Articolo così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.

2. Qualora sia osservata una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.

Entro un mese dall'adozione dell'avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione sugli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell'avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un'azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.

Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull'azione intrapresa in risposta alla raccomandazione.

Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare con maggioranza qualificata una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi articolo 121, paragrafo 4, TFUE, relativa agli interventi da adottare.

Qualora il Consiglio non adotti la decisione su raccomandazione della Commissione in cui constata l'assenza di interventi efficaci e persista l'inadempimento dello Stato membro in merito all'adozione di provvedimenti opportuni, la Commissione, un mese dopo la precedente raccomandazione, raccomanda al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, deliberando a maggioranza semplice, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE, relativa agli interventi da adottare.

Quando adotta una decisione in cui constata l'inadempimento di cui al quarto e quinto comma, il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese in materia.

3. La deviazione dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutato globalmente, facendo

riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1.

La valutazione tendente ad accertare se la deviazione è significativa si basa in particolare sui seguenti criteri:

a) per uno Stato membro che non ha raggiunto l'obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se la deviazione corrisponde almeno allo 0,5% del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25% del PIL in media annua per due anni consecutivi;

b) nel valutare l'andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.

La deviazione dell'andamento della spesa non è considerata significativa se lo Stato membro interessato ha superato l'obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della possibilità di importanti entrate straordinarie, e i piani di bilancio presentati nel programma di convergenza non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.

Analogamente, la deviazione può non essere considerata significativa qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

Sezione 3 bis³⁸

Principio dell'indipendenza delle statistiche

Articolo 10 bis³⁹

Al fine di assicurare che la sorveglianza multilaterale si fondi su statistiche valide e indipendenti, gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali, in linea con il codice delle statistiche europee di cui al [regolamento \(CE\) n. 223/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee . A tal fine sono fissati i seguenti requisiti minimi:

a) procedure di assunzione e licenziamento trasparenti basate esclusivamente su criteri professionali;

³⁸ Sezione inserita dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

³⁹ Articolo inserito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

- b) allocazioni di bilancio su base annuale o pluriennale;
- c) data di pubblicazione dei dati statistici da fissare con congruo anticipo.

Sezione 4

Disposizioni comuni

Articolo 11

Nell'ambito della sorveglianza multilaterale descritta nel presente regolamento, il Consiglio effettua la valutazione globale di cui all'articolo 121, paragrafo 3.

Articolo -11⁴⁰

1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le competenti autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione economica dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.
2. La Commissione può attuare missioni di sorveglianza rafforzata negli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, a fini di controlli in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento di tali missioni.
3. Quando lo Stato membro interessato è uno Stato partecipante o uno Stato membro che fa parte dell'ERM2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di sorveglianza.
4. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito delle missioni di cui al paragrafo 2 e, se opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati.
5. In fase di organizzazione delle missioni di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

Articolo 12

Conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, secondo comma, nel riferire al Parlamento europeo il presidente del Consiglio e la Commissione comunicano anche

⁴⁰ Articolo inserito dall'articolo 1 del [regolamento \(UE\) n. 1175/2011](#)

i risultati della sorveglianza multilaterale svolta nel quadro del presente regolamento.

Articolo 12 bis⁴¹

1. Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta fra l'altro:

a) l'efficacia del presente regolamento, in particolare se le disposizioni riguardanti la procedura decisionale si siano dimostrate adeguatamente incisive,

b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE.

2. Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento, incluse le procedure decisionali.

3. La relazione è inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1997.

Per il Consiglio
il presidente
J.-C. Juncker

⁴¹ Articolo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1175/2011*

Reg. (CE) 7 luglio 1997, n. 1467/97¹.

Regolamento del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi².

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104³, paragrafo 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

(1) considerando che è necessario accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi istituita con l'articolo 126 TFUE al fine di prevenire l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; che le disposizioni del presente regolamento, adottate a tal fine ai sensi dell'articolo 126 TFUE, paragrafo 14, secondo comma, costituiscono, insieme a quelle del protocollo n. 5 del trattato, un nuovo sistema integrato di norme per l'applicazione dell'articolo 126 TFUE;

(2) considerando che il patto di stabilità e crescita ha per obiettivo l'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione;

(3) considerando che il patto di stabilità e crescita è costituito dal presente regolamento, dal [regolamento \(CE\) n. 1466/97](#) del Consiglio, volto a rafforzare la sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul patto di stabilità e crescita nella quale, conformemente all'articolo 4 del trattato sull'Unione europea, sono enunciati orientamenti politici fermi ai fini di un'attuazione rigorosa e tempestiva del patto di stabilità e crescita, in particolare dell'adesione all'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo, al cui perseguimento tutti gli Stati membri si sono impegnati, nonché ai fini dell'adozione delle misure di bilancio

¹ Pubblicato nella G.U.C.E. 2 agosto 1997, n. L 209. Entrato in vigore il 1° gennaio 1999

² In tutto il testo del presente regolamento, i riferimenti agli articoli 104 C, 109 E, 109 F e 201 del trattato sono sostituiti rispettivamente con riferimenti agli articoli 104, 116, 117 e 269. Il riferimento all'articolo D del trattato sull'Unione europea è sostituito con il riferimento all'articolo 4 così come disposto dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 1056/2005](#); e ogni riferimento all'articolo 104 del trattato è sostituito dal riferimento all'articolo 126 TFUE così come disposto dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

³ Il riferimento all'articolo 104 del trattato è sostituito dal riferimento all'articolo 126 TFUE ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

correttive che gli Stati membri ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità e di convergenza ogniqualvolta dispongano di informazioni che indichino una significativa divergenza effettiva o prevista rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine;

(4) considerando che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) gli Stati membri sono, ai sensi dell'articolo 126 TFUE, esplicitamente vincolati dal trattato ad evitare disavanzi pubblici eccessivi; che, conformemente al punto 5 del protocollo n. 11 del trattato, l'articolo 126 TFUE, paragrafi 1, 9 e 11, non si applica al Regno Unito qualora non partecipi alla terza fase; che l'obbligo di cui all'articolo 116, paragrafo 4, di cercare di evitare disavanzi eccessivi continuerà ad applicarsi al Regno Unito;

(5) considerando che la Danimarca, conformemente al paragrafo 1 del protocollo n. 12 del trattato, ha notificato, nel contesto della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase; che pertanto, in virtù del paragrafo 2 di detto protocollo, l'articolo 126 TFUE, paragrafi 9 e 11, del trattato non si applica alla Danimarca;

(6) considerando che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria gli Stati membri restano responsabili delle rispettive politiche di bilancio, fatte salve le disposizioni del trattato; considerando che gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alle loro responsabilità conformemente alle disposizioni del trattato;

(7) considerando che il perseguimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine di un saldo prossimo al pareggio o positivo, che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto, contribuisce a creare condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione in tutti gli Stati membri, nonché permettere ad essi di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3% del PIL;

(8) considerando che per il buon funzionamento dell'UEM occorre che la convergenza dei risultati conseguiti sotto il profilo economico e di bilancio dagli Stati che hanno adottato la moneta unica, in appresso denominati "Stati membri partecipanti", si dimostri stabile e durevole; che nella terza fase dell'UEM è necessaria una disciplina di bilancio per salvaguardare la stabilità dei prezzi;

(9) considerando che conformemente all'articolo 109 K, paragrafo 3 del trattato l'articolo 126 TFUE, paragrafi 9 e 11, si applica solo agli Stati membri partecipanti;

(10) considerando che è necessario definire il concetto di superamento eccezionale e temporaneo del valore di riferimento di cui all'articolo 126 TFUE, paragrafo 2, lettera a); che in questo contesto il Consiglio dovrebbe, tra l'altro, tener conto delle proiezioni di bilancio pluriennali fornite dalla Commissione;

(11) considerando che la relazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 126 TFUE, paragrafo 3, tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori

significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro;

(12) considerando che occorre stabilire dei termini per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi al fine di assicurarne il tempestivo ed efficace funzionamento; che in questo contesto occorre tener conto del fatto che l'esercizio finanziario del Regno Unito non coincide con l'anno civile;

(13) considerando che occorre specificare le modalità di attuazione delle sanzioni di cui all'articolo 126 TFUE al fine di assicurare l'efficace attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

(14) considerando che il rafforzamento della sorveglianza del Consiglio ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1466/97](#) e la sorveglianza esercitata dalla Commissione sulle situazioni di bilancio di cui all'articolo 126 TFUE, paragrafo 2 dovrebbero agevolare l'efficace e rapida attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

(15) considerando che alla luce di quanto precede qualora uno Stato membro partecipante non adotti provvedimenti efficaci per correggere un disavanzo eccessivo, un periodo di tempo massimo complessivo di dieci mesi tra la data per la comunicazione dei dati che indicano l'esistenza di un disavanzo eccessivo e la decisione, ove ritenuto necessario, di imporre sanzioni sembra realistico ed appropriato al fine di esercitare sullo Stato membro partecipante interessato la pressione opportuna per indurlo ad adottare siffatti provvedimenti; che in tale caso, qualora la procedura sia avviata nel mese di marzo, le sanzioni saranno imposte entro l'anno civile nel quale la procedura stessa ha avuto inizio;

(16) considerando che la raccomandazione del Consiglio per la correzione del disavanzo eccessivo o gli stadi ulteriori della procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbero essere anticipati dallo Stato membro interessato che ha ricevuto un avvertimento nel quadro della procedura di allarme preventivo; che il determinarsi di un disavanzo eccessivo nella terza fase dell'unione monetaria costituisce un fatto grave al quale gli interessati dovrebbero reagire tempestivamente;

(17) considerando che è opportuno sospendere la procedura per i disavanzi eccessivi qualora lo Stato membro interessato adotti opportuni provvedimenti in ottemperanza ad una raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 126 TFUE, paragrafo 7 o di una intimazione formulata ai sensi dell'articolo 126 TFUE, paragrafo 9 al fine di incentivare gli Stati membri ad adottare misure correttive; che il periodo durante il quale la procedura è sospesa non deve essere considerato nel periodo massimo di dieci mesi tra la data per la comunicazione dei dati che indicano l'esistenza di un deficit eccessivo e l'irrogazione di sanzioni; che è opportuno riavviare immediatamente la procedura nel caso in cui i provvedimenti annunciati non vengano attuati ovvero i provvedimenti attuati si rivelino inadeguati;

(18) considerando che, per garantire il carattere dissuasivo della procedura per i disavanzi eccessivi, occorre esigere dallo Stato membro partecipante interessato la costituzione di un deposito infruttifero di importo adeguato ogniqualvolta il Consiglio decida di irrogare una sanzione;

(19) considerando che la definizione delle sanzioni secondo una scala prestabilita contribuisce alla certezza del diritto; che è opportuno commisurare l'importo del deposito al PIL dello Stato membro partecipante interessato;

(20) considerando che, qualora l'imposizione della costituzione del deposito infruttifero non induca lo Stato membro partecipante interessato a correggere tempestivamente il disavanzo eccessivo, occorre intensificare le sanzioni; che in tale caso è opportuno trasformare il deposito in ammenda;

(21) considerando che l'adozione di misure efficaci da parte dello Stato membro partecipante interessato per la correzione del disavanzo eccessivo costituisce il primo passo per l'abrogazione delle sanzioni; che progressi significativi nella correzione del disavanzo eccessivo consentono la riduzione delle sanzioni conformemente all'articolo 126 TFUE, paragrafo 12; che l'abrogazione del complesso delle sanzioni interviene solo dopo che il disavanzo eccessivo sia stato integralmente corretto;

(22) considerando che il [regolamento \(CE\) n. 3605/93](#) del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, contiene disposizioni dettagliate in merito alla comunicazione dei dati di bilancio da parte degli Stati membri;

(23) considerando che, ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 8, nei casi in cui il trattato prevede un ruolo consultivo della Banca centrale europea (BCE), i riferimenti alla BCE devono considerarsi, prima dell'istituzione della BCE, come riferimenti all'Istituto monetario europeo,

ha adottato il presente regolamento:

Sezione 1

Definizioni e valutazioni

Articolo 1⁴

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di detta procedura è di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio viene esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblici.

2. Ai fini del presente regolamento per "Stati membri partecipanti" si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

⁴ Articolo così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

Articolo 2

1. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica⁵.

Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo se le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indicano che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessati l'evento inconsueto o la grave recessione economica.

1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se il differenziale rispetto a tale valore è diminuito negli ultimi tre anni ad un ritmo medio di un ventesimo all'anno come parametro di riferimento, sulla base delle modifiche registrate negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dei dati.

Il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto anche se le proiezioni di bilancio della Commissione indicano che la riduzione necessaria del differenziale si produrrà nel triennio che comprende i due anni successivi all'ultimo anno per cui sono disponibili dei dati. Per uno Stato membro soggetto a una procedura per i disavanzi eccessivi all'8 novembre 2011 e per un triennio a decorrere dalla correzione del disavanzo eccessivo, il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto se lo Stato membro interessato compie progressi sufficienti verso l'osservanza come da valutazione contenuta nel parere adottato dal Consiglio sul suo programma di stabilità o di convergenza.

Nell'applicazione del parametro di riferimento relativo all'adeguamento del rapporto debito/PIL si tiene conto dell'influenza del ciclo sul ritmo di riduzione del debito⁶.

2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 126 TFUE, possono considerare eccezionale, ai sensi dell'articolo 126 TFUE, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica se tale superamento è dovuto a un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o a una diminuzione cumulata della produzione

⁵ Comma così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

⁶ Paragrafo inserito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale⁷.

3. Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo, nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato. La relazione riflette adeguatamente:

a) l'evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita potenziale, compresi i diversi contributi del lavoro, dell'accumulo dei capitali e della produttività totale dei fattori, l'evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato;

b) l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, compresi in particolare, lo stato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e l'evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale, l'attuazione di politiche nel contesto della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, l'attuazione di politiche nel contesto di una strategia di crescita comune dell'Unione e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali;

c) gli sviluppi nella posizione del debito pubblico a medio termine, la sua dinamica e sostenibilità, compresi in particolare i fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, l'aggiustamento stock-flussi e la relativa composizione, le riserve accantonate e gli altri attivi finanziari, le garanzie, in particolare collegate al settore finanziario, e le eventuali passività implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possono rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche.

La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto, è attribuita particolare attenzione ai contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione, al debito sostenuto sotto forma di sostegno bilaterale e multilaterale tra gli Stati membri nell'ambito della salvaguardia della stabilità finanziaria, e al debito relativo alle operazioni di stabilizzazione finanziaria durante gravi turbolenze finanziarie⁸.

4. Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione

⁷ Paragrafo inizialmente modificato dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 1056/2005](#) e, successivamente, così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

⁸ Paragrafo inizialmente modificato dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 1056/2005](#) e, successivamente, così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE, solo in caso sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.

Tuttavia, nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo⁹.

5. Al momento della valutazione dell'osservanza del criterio del disavanzo e del debito e nelle fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio e la Commissione tengono nella debita considerazione l'attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione ed il costo netto del pilastro a gestione pubblica. In particolare si prendono in considerazione i criteri dell'intero sistema pensionistico creato dalla riforma, segnatamente se promuove la sostenibilità a lungo termine senza d'altra parte aumentare i rischi per la posizione di bilancio a medio termine¹⁰.

6. Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE¹¹.

7. Nel caso di Stati membri il cui disavanzo eccessivo rispetto al valore di riferimento rispecchi l'attuazione di una riforma delle pensioni che introduce un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione, il Consiglio e la Commissione, nel valutare l'evoluzione delle cifre del disavanzo nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, prendono in considerazione anche il costo della riforma, fintanto che il disavanzo non supera in modo significativo un livello che può essere considerato prossimo al valore di riferimento, e il rapporto debito/ PIL non supera il valore di riferimento, a

⁹ Paragrafo inizialmente modificato dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 1056/2005](#) e, successivamente, così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

¹⁰ Paragrafo inizialmente modificato dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 1056/2005](#) e, successivamente, così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

¹¹ Paragrafo inizialmente modificato dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 1056/2005](#) e, successivamente, così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

condizione che sia mantenuta la sostenibilità di bilancio globale. Del costo netto si tiene conto anche per la decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE, qualora il disavanzo sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento¹² (12).

Sezione 1 bis¹³

Dialogo economico

Articolo 2 bis¹⁴

1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo a discutere dinanzi alla commissione stessa della decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, della raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, dell'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e delle decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, dinanzi alla commissione stessa.

Il Consiglio dovrebbe, di norma, seguire le raccomandazioni e le proposte della Commissione o spiegare pubblicamente la propria posizione.

La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette decisioni, raccomandazioni o intimazioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

2. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.

¹² Paragrafo inizialmente modificato dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005* e, successivamente, così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

¹³ Sezione inserita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

¹⁴ Articolo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

Sezione 2

Accelerazione della procedura per i disavanzi eccessivi

Articolo 3

1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione formulata a norma dell'articolo 126 TFUE, paragrafo 3, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126 TFUE, paragrafo 4.

2. Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell'articolo 126, paragrafi 5 e 6, TFUE e informa il Parlamento europeo¹⁵.

3. Il Consiglio decide, di norma, in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell'articolo 126 TFUE, paragrafo 6, del trattato entro quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'*articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009*. Quando il Consiglio decide che esiste un disavanzo eccessivo, rivolge contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 126 TFUE, paragrafo 7, del trattato¹⁶.

4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che è completata nell'anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari. Nella sua raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro realizzi ogni anno obiettivi di bilancio che, sulla base delle previsioni sottese alla raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione¹⁷.

4 bis. Entro il termine di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme a informazioni sulle misure adottate e su

¹⁵ Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

¹⁶ Paragrafo inizialmente così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005* e, successivamente, così modificato dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

¹⁷ L'originario paragrafo 4 è stato così sostituito dagli attuali paragrafi 4 e 5 così come disposto dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005*. Successivamente, il presente paragrafo è stato così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

quelle previste per raggiungere tali obiettivi. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione¹⁸.

5. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7 TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisi con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7 TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisi con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa¹⁹.

Articolo 4

1. L'eventuale decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato, che tali raccomandazioni non abbiano avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento²⁰.

2. Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.

Il Consiglio, se in conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, riferisce di conseguenza al Consiglio europeo²¹.

¹⁸ Paragrafo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

¹⁹ L'originario paragrafo 4 è stato così sostituito dagli attuali paragrafi 4 e 5 così come disposto dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005*. Successivamente, il presente paragrafo è stato così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

²⁰ Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

²¹ Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

Articolo 5²²

1. L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 che constata, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all'intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell'intimazione. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di raggiungere tali obiettivi²³.

1 bis. A seguito dell'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato in risposta alla stessa. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio in modo da consentire a quest'ultimo, se del caso, di prendere una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione²⁴.

2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. L'intimazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell'intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa²⁵.

²² Articolo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005*

²³ Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

²⁴ Paragrafo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

²⁵ Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

Articolo 6²⁶

1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell'attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis del presente regolamento.

2. Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, il Consiglio impone sanzioni in conformità a tale articolo. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure.

Articolo 7²⁷

Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi ai successivi atti del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafi 7 e 9, TFUE, la decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE di imporre sanzioni è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'[articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento \(CE\) n. 479/2009](#). In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è adeguato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.

Articolo 8²⁸

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le misure, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al [regolamento \(CE\) n. 479/2009](#). Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al [regolamento \(CE\) n. 479/2009](#).

²⁶ Articolo inizialmente modificato dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 1056/2005](#) e, successivamente, così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

²⁷ Articolo inizialmente sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 1056/2005](#) e, successivamente, così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

²⁸ Articolo così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

Sezione 3

Sospensione e sorveglianza

Articolo 9

1. La procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa:

- qualora lo Stato membro interessato ottemperi alle raccomandazioni di cui all'articolo 126 TFUE, paragrafo 7,

- qualora lo Stato membro partecipante interessato ottemperi all'intimazione di cui all'articolo 126 TFUE, paragrafo 9.

2. Il periodo di sospensione della procedura non è considerato ai fini del calcolo delle decorrenze di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento²⁹.

3. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, prima frase, e del termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, del presente regolamento, la Commissione informa il Consiglio se ritiene che le misure adottate sembrano sufficienti per assicurare progressi adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro i termini fissati dal Consiglio, purché tali misure siano attuate appieno e gli sviluppi della situazione economica siano conformi alle previsioni. La dichiarazione della Commissione è resa pubblica³⁰.

Articolo 10

1. Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l'attuazione delle misure adottate³¹:

- dallo Stato membro interessato in ottemperanza alle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 126 TFUE, paragrafo 7,

- dallo Stato membro partecipante interessato in ottemperanza all'intimazione di cui all'articolo 126 TFUE, paragrafo 9.

2. Qualora tali misure non siano attuate dallo Stato membro partecipante interessato ovvero, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 126 TFUE, paragrafo 9 e dell'articolo 126 TFUE, paragrafo 11.

²⁹ Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005*

³⁰ Paragrafo aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005* e, successivamente, così modificato dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

³¹ Frase introduttiva così sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

3. Qualora dai dati effettivi di cui al [regolamento \(CE\) n. 479/2009](#) risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 126 TFUE, paragrafo 7, o nell'intimazione di cui all'articolo 126 TFUE, paragrafo 9, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 126 TFUE, paragrafo 9 e dell'articolo 126 TFUE, paragrafo 11³².

Articolo 10 bis³³

1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento.

2. Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, e di decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione.

3. La Commissione invita rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza in uno Stato membro la cui moneta è l'euro o che partecipa all'accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria (ERM II).

4. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito della missione di cui al paragrafo 2 e può decidere di renderne pubblici i risultati.

5. In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

³² Paragrafo così modificato dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

³³ Articolo inserito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

Sezione 4

Sanzioni

Articolo 11³⁴

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di imporre sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un'ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all'ammenda altre misure previste dall'articolo 126, paragrafo 11, TFUE.

Articolo 12³⁵

1. L'ammenda è costituita da un elemento fisso, pari allo 0,2% del PIL e da un elemento variabile. L'elemento variabile è pari a un decimo del valore assoluto della differenza tra il saldo espresso in percentuale del PIL dell'anno precedente e il valore di riferimento per il saldo delle amministrazioni pubbliche oppure, nel caso in cui la non conformità alla disciplina di bilancio riguardi il criterio del debito, il saldo delle amministrazioni pubbliche espresso in percentuale del PIL che avrebbe dovuto essere raggiunto lo stesso anno a fronte dell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

2. Nel corso di ogni anno successivo all'imposizione di un'ammenda, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio. Se il Consiglio decide di imporre un'ulteriore ammenda, l'importo è calcolato con la stessa modalità utilizzata per la componente variabile di cui al paragrafo 1.

3. L'importo di ciascuna delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare lo 0,5% del PIL.

Articolo 13

[Il deposito iniziale è, in linea di principio, convertito in ammenda dal Consiglio, conformemente all'articolo 104, paragrafo 11, se, due anni dopo la decisione di

³⁴ Articolo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

³⁵ Articolo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

esigere dallo Stato membro partecipante interessato di costituire un deposito, il disavanzo eccessivo, a giudizio del Consiglio, non è stato corretto]³⁶.

Articolo 14

Conformemente all'articolo 126 TFUE, paragrafo 12, il Consiglio abroga le sanzioni di cui all'articolo 126 TFUE, paragrafo 11, primo e secondo trattino in funzione della significatività dei progressi compiuti dallo Stato membro partecipante interessato nel correggere il disavanzo eccessivo.

Articolo 15³⁷

Conformemente all'articolo 126 TFUE, paragrafo 12, il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata. Le ammende comminate in conformità all'articolo 12 del presente regolamento non sono rimborsate allo Stato membro partecipante interessato.

Articolo 16³⁸

Le ammende di cui all'articolo 12 costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 TFUE e sono assegnate al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Qualora Stati membri partecipanti istituiscano un altro meccanismo di stabilità ai fini dell'assistenza finanziaria per salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro, l'ammontare di tali ammende sarà assegnato a quest'ultimo meccanismo.

Sezione 5

Disposizioni transitorie e definitive

Articolo 17

Ai fini del presente regolamento e fintanto che il Regno Unito avrà una data d'inizio dell'esercizio finanziario che non coincide con la data d'inizio dell'anno civile, le disposizioni delle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano al Regno Unito in conformità all'allegato.

³⁶ Soppresso dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

³⁷ Articolo così modificato dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

³⁸ Articolo inizialmente rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 1998, n. L 128, e, successivamente, così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

Articolo 17 bis³⁹

1. Entro il 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta tra l'altro:

a) l'efficacia del presente regolamento;

b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al TFUE.

2. Ove opportuno la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata da proposte di modifica del presente regolamento.

3. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1997.

Per il Consiglio

il presidente

J.-C. Juncker

³⁹ Articolo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2011*

Allegato⁴⁰

Tempi limite applicabili al Regno Unito

1. Onde garantire la parità di trattamento a tutti gli Stati membri, il Consiglio, nel prendere decisioni di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento, tiene conto della diversa data d'inizio dell'esercizio finanziario del Regno Unito, in modo da adottare decisioni concernenti tale paese in fasi dell'esercizio finanziario analoghe a quelle in cui sono adottate per gli altri Stati membri.

2. Le disposizioni specificate nella colonna I sono sostituite dalle disposizioni specificate nella colonna II.

Colonna I⁴¹

"di norma, quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati all'[articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento \(CE\) n. 479/2009](#) del Consiglio"
(Articolo 3, paragrafo 3)
"nell'anno successivo alla sua constatazione"
(articolo 3, paragrafo 4)
"di norma, sedici mesi dalle date per la comunicazione dei dati di cui all'[articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento \(CE\) n. 479/2009](#) del Consiglio"
(Articolo 7)
"nell'anno precedente"
(Articolo 12, paragrafo 1)

Colonna II

"di norma, sei mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario in cui si è riscontrato il disavanzo"

"nell'esercizio finanziario successivo alla sua constatazione"

"di norma, diciotto mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario in cui si è riscontrato il disavanzo"

"nell'esercizio finanziario precedente"

⁴⁰ Allegato così sostituito dall'allegato del [regolamento \(CE\) n. 1056/2005](#)

⁴¹ Tabella così modificata dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1177/2011](#)

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO (n. 1)
SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI
NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 2

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

Articolo 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

Articolo 4

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

Articolo 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 6

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.

Articolo 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

TITOLO II

COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE*Articolo 9*

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

Articolo 10

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

PROTOCOLLO (n. 12)
SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

I valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono:

- il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato,
- il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Articolo 2

Nell'articolo 126 di detto trattato e nel presente protocollo:

- per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati,
- per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati,
- per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati,
- per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.

Articolo 3

Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita

all'articolo 2, primo trattino, del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dai trattati in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.

Articolo 4

I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

PROTOCOLLO (n. 16)
SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO che la costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al referendum in Danimarca preliminarmente alla rinuncia danese all'esenzione,

TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

1. La Danimarca usufruisce di un'esenzione, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993. L'esenzione comporta l'applicabilità alla Danimarca di tutti gli articoli e le disposizioni dei trattati e dello statuto del SEBC e della BCE relativi ad una deroga.
2. Quanto all'abrogazione dell'esenzione, la procedura di cui all'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è avviata soltanto a richiesta della Danimarca.
3. In caso di abrogazione dell'esenzione non si applicano più le disposizioni del presente protocollo.

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 25 marzo 2011

che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro

(2011/199/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 48, paragrafo 6,

visto il progetto di modifica dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sottoposto al Consiglio europeo dal governo belga il 16 dicembre 2010,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Commissione europea ⁽²⁾,

previo parere della Banca centrale europea ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE) consente al Consiglio europeo, che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in taluni casi, della Banca centrale europea, di adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale decisione non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati e la sua entrata in vigore è subordinata alla previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

(2) Nella riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre 2010, i capi di Stato o di governo hanno convenuto sulla necessità che gli Stati membri istituiscano un mecca-

smo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme e hanno invitato il presidente del Consiglio europeo ad avviare consultazioni con i membri del Consiglio europeo su una modifica limitata del trattato necessaria a tal fine.

(3) Il 16 dicembre 2010 il governo belga ha presentato, in conformità dell'articolo 48, paragrafo 6, primo comma, TUE, un progetto di modifica dell'articolo 136 TFUE consistente nell'aggiunta di un paragrafo ai sensi del quale gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme e che stabilisce che la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità. Al tempo stesso, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sul futuro meccanismo di stabilità (punti da 1 a 4).

(4) Il meccanismo di stabilità costituirà lo strumento necessario per affrontare situazioni di rischio per la stabilità finanziaria dell'intera zona euro come quelle verificatesi nel 2010 e contribuirà dunque a preservare la stabilità economica e finanziaria dell'Unione stessa. Nella riunione del 16 e 17 dicembre 2010, il Consiglio europeo ha convenuto che, poiché detto meccanismo è destinato a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'intera zona euro, l'articolo 122, paragrafo 2, TFUE non sarà più necessario a tale scopo. I capi di Stato o di governo hanno pertanto convenuto che non debba essere usato per tali fini.

(5) Il 16 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha deciso di consultare il Parlamento europeo e la Commissione in merito al progetto, in conformità dell'articolo 48, paragrafo 6, secondo comma, TUE. Ha altresì deciso di consultare la Banca centrale europea. Il Parlamento europeo ⁽¹⁾, la Commissione ⁽²⁾ e la Banca centrale europea ⁽³⁾, rispettivamente, hanno adottato pareri sul progetto.

⁽¹⁾ Parere del 23 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del 17 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (6) La modifica riguarda una disposizione contenuta nella parte terza del TFUE e non estende le competenze attribuite all'Unione nei trattati,

spettive norme costituzionali per l'approvazione della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2013, a condizione che tutte le notifiche di cui al primo comma siano pervenute o, altrimenti, il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima delle notifiche di cui al primo comma.

Articolo 1

All'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è aggiunto il paragrafo seguente:

Articolo 3

«3. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.»

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2011.

Articolo 2

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle ri-

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° dicembre 2009

che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio

(2009/908/UE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Stati membri in ciascun gruppo sono definite di comune accordo dagli Stati membri in questione.

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 9,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 236, lettera b),

vista la decisione del Consiglio europeo del 1° dicembre 2009 sull'esercizio della presidenza del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, terzo comma, e l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno stabilire le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio («la decisione del Consiglio europeo»).

(2) Tali modalità di applicazione includono l'ordine in cui i gruppi predeterminati di tre Stati membri esercitano a turno la presidenza per periodi consecutivi di 18 mesi, tenendo conto del fatto che dal 1° gennaio 2007, conformemente al regolamento interno del Consiglio, esiste un sistema basato su programmi di 18 mesi del Consiglio concordati dalle tre presidenze in carica nel periodo interessato.

(3) A norma dell'articolo 1 della decisione del Consiglio europeo, la composizione dei gruppi deve tener conto della diversità degli Stati membri e degli equilibri geografici nell'Unione.

(4) La ripartizione dei compiti tra Stati membri all'interno di ciascun gruppo risulta dall'articolo 1, paragrafo 2 della decisione del Consiglio europeo. Nelle due ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione, le modalità pratiche che disciplinano la collaborazione degli

(5) Inoltre, le suddette modalità di applicazione dovrebbero includere norme specifiche sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio «Affari esteri», come previsto dall'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio europeo.

(6) La maggior parte di detti organi preparatori dovrebbe essere presieduta da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («l'alto rappresentante»), mentre gli altri organi dovrebbero continuare ad essere presieduti dalla presidenza semestrale. Nel caso in cui il presidente di tali organi sia un rappresentante dell'alto rappresentante può applicarsi un periodo transitorio.

(7) Gli organi preparatori che sono presieduti secondo un sistema diverso dalla presidenza semestrale dovrebbero essere parimenti elencati nella presente decisione, come previsto dall'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio europeo.

(8) La presidenza degli organi preparatori non elencati nella presente decisione sarà esercitata conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*L'ordine in cui gli Stati membri sono chiamati ad esercitare la presidenza del Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2007 è stabilito nella decisione del Consiglio, del 1° gennaio 2007, relativa all'ordine dell'esercizio della presidenza del Consiglio ⁽²⁾.⁽¹⁾ GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50.⁽²⁾ GU L 1 del 4.1.2007, pag. 11.

La suddivisione di tale ordine delle presidenze in gruppi di tre Stati membri, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione del Consiglio europeo, figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

1. Ciascun membro di un gruppo di cui all'articolo 1, secondo comma assicura a turno, per un periodo di sei mesi, la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri». Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base del programma di 18 mesi del Consiglio.

2. I membri di un gruppo di cui all'articolo 1 possono decidere tra loro modalità alternative.

3. In ciascuna delle ipotesi previste ai paragrafi 1 e 2, le modalità pratiche che disciplinano la collaborazione degli Stati membri in ciascun gruppo sono definite di comune accordo dagli Stati membri in questione.

Articolo 3

L'ordine in cui gli Stati membri saranno chiamati ad esercitare la presidenza a partire dal 1° luglio 2020 è deciso dal Consiglio anteriormente al 1° luglio 2017.

Articolo 4

Gli organi preparatori del Consiglio «Affari esteri» sono presieduti conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato II.

Articolo 5

Gli organi preparatori del Consiglio elencati nell'allegato III sono presieduti da presidenze fisse come indicato in detto allegato.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

... omissis ...

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322 del 9 dicembre 2009)*

A pagina 30, allegato I, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Germania	gennaio-giugno	2007
Portogallo	luglio-dicembre	
Slovenia	gennaio-giugno	2008
Francia	luglio-dicembre	
Repubblica ceca	gennaio-giugno	2009
Svezia	luglio-dicembre	
Spagna	gennaio-giugno	2010
Belgio	luglio-dicembre	
Ungheria	gennaio-giugno	2011
Polonia	luglio-dicembre	
Danimarca	gennaio-giugno	2012
Cipro	luglio-dicembre	
Irlanda	gennaio-giugno	2013
Lituania	luglio-dicembre	
Grecia	gennaio-giugno	2014
Italia	luglio-dicembre	
Lettonia	gennaio-giugno	2015
Lussemburgo	luglio-dicembre	
Paesi Bassi	gennaio-giugno	2016
Slovacchia	luglio-dicembre	
Malta	gennaio-giugno	2017
Regno Unito	luglio-dicembre	
Estonia	gennaio-giugno	2018
Bulgaria	luglio-dicembre	
Austria	gennaio-giugno	2019
Romania	luglio-dicembre	
Finlandia	gennaio-giugno	2020»